SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

798ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente CHABOD

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE

Annunzio di nomina . . . . . *Pag.* 45723

Annunzio di composizione 45751

Annunzio di costituzione 45789

CONGEDI 45723

CORTE DEI CONTI

Annunzio di relazione sulla gestione finanziaria di enti 45724

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 45723, 45751

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 45752, 45790

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2854, 2855, 2856 e 2857:

PRESIDENTE 45725
DI PRISCO 45725

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2806 e 2753:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 45786, 45787
BERTOLA 45786
GENCO 45786
PINNA 45786

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 45752

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 45724, 45751, 45789

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 45724, 45790

Nuovo deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 45752

Per il deferimento a Commissione permanente in sede deliberante del disegno di legge n. 2804:

PRESIDENTE 45787
FABIANI 45787

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Per la rimessione alla deliberazione di Commissione permanente del disegno di legge n. 2137:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 45787, 45788
GIANCANE 45787, 45788

Presentazione 45773

Rimessione alla deliberazione di Commissione permanente del disegno di legge n. 19:

PRESIDENTE 45787
FENOALTEA 45787

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 45723, 45751

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali » **(2783)** (*Procedura urgentissima*):

AIMONI 45740, 45745, 45755
AJROLDI, *relatore* . . . . . 45726 e *passim*
ANGELILLI 45741, 45744, 45748
BERGAMASCO 45772
BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio* . . 45726 e *passim*
BOLETTIERI . . . . . 45739 e *passim*
BONACINA . . . . . *Pag.* 45727 e *passim*
BONAFINI . . . . . 45734 e *passim*
* DI PRISCO . . . . . 45726 e *passim*
FABIANI . . . . . 45727 e *passim*
GIANCANE 45777, 45780
GIANQUINTO 45733, 45767, 45768
MOLINARI 45745
NENCIONI 45727
PACE . . . . . 45743 e *passim*
PALUMBO . . . . . 45765 e *passim*
* PELLEGRINO . . . . . 45728 e *passim*
* RODA 45731
TRABUCCHI 45731, 45737

Votazione per appello nominale . . 45772, 45773

INTERROGAZIONI

Annunzio 45790

Per una risposta scritta:

PRESIDENTE 45788
COMPAGNONI 45788

PER L'INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 45788
BASILE 45788
INDELLI 45788

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: De Luca Angelo per giorni 2, Maier per giorni 2, Martinelli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. Nomina di Commissione speciale

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (2854);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (2855);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (2856);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (2857).

Poichè questi disegni di legge trattano materie che investono la competenza di varie Commissioni permanenti, ritengo che per abbreviare i tempi di esame sia preferibile addivenire alla nomina di una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Se il Senato lo consente, potrei io stesso, su designazione dei Gruppi parlamentari, procedere alla nomina dei componenti della Commissione speciale.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BETTONI, TORELLI, VALSECCHI Pasquale e LIMONI. — « Norme integrative alla legge 6 dicembre 1965, n. 1367, per quanto riguarda i minimi di anzianità ai fini dell'ammissione a concorsi, esami e promozioni del personale del Ministero della sanità » (2850);

BELLISARIO. — « Norme per l'incremento dei fondi previsti dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la costruzione

di strade interpoderali ed acquedotti » (2851);

VENTURI e TUPINI. — « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri » (2852).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle partecipazioni statali:

« Soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI) » (2853).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati GAGLIARDI; BELCI; BOLOGNA; GIRARDIN e CANESTRARI; RUSSO SPENA; VIZZINI. — « Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonchè del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni » (2837), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

« Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (2845), previo parere della 5ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade » (2822), previo parere della 7ª Commissione;

« Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento » (2843), previo parere della 8ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati LETTIERI e FINOCCHIARO. — « Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali » (2823), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati BELCI ed altri. — « Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari » (2824);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (2795), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputato ACHILLI. — « Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale » (2796), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempi-

mento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Unione italiana ciechi, per gli esercizi 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 e dell'Opera nazionale ciechi civili, per gli esercizi 1962-1963, 1963-64, 1° luglio-31 dicembre 1964, 1965 e 1966 (*Doc.* 29).

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2854, 2855, 2856 e 2857

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Chiedo che venga adottata la procedura urgentissima per i disegni di legge n. 2854, 2855, 2856 e 2857, concernenti i provvedimenti a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai recenti terremoti, di cui testè lei, signor Presidente, ha annunziato la trasmissione da parte della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Di Prisco è accolta.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali » (2783) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali », per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 19.

Con decorrenza dal 1° marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le misure provvisorie degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attività di servizio delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

L'assegno integrativo di cui al precedente comma è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 19.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « anche ad ordinamento autonomo, compreso », *inserire le altre*: « quello assunto per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, di

cui all'articolo 18 della legge 28 marzo 1962, n. 143 ».

19. 3 DI PRISCO, AIMONI, PREZIOSI, FABIANI, PETRONE, SECCHIA

Al primo comma, dopo la parola: « compreso », *inserire le altre*: « quello assunto per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, di cui all'articolo 18 della legge 28 marzo 1962, n. 143 e ».

19. 6 BONACINA, BONAFINI

Al primo comma, sostituire le parole: « non pensionabile » *con l'altra*: « pensionabile ».

19. 1 NENCIONI, GRAY, MAGGIO, LESSONA, TURCHI, FERRETTI

Al primo comma, sopprimere le parole: « e comunque non superiore a lire 8.000 ».

19. 2 NENCIONI, GRAY, MAGGIO, LESSONA, TURCHI, FERRETTI

Al primo comma, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 » *con le altre*: « di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 ».

19. 4 FABIANI, DI PRISCO, PETRONE, PREZIOSI, AIMONI, SECCHIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale comunque assunto o denominato in base agli articoli 23 e 24 della legge 19 luglio 1962, numero 959, e che presti servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria almeno dal 1° marzo 1968 e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, è collocato con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto e attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959 aggiungere, in fondo, le parole: " che non può essere rinnovato entro l'anno in questione " ».

19. 5 FABIANI, DI PRISCO, AIMONI, PREZIOSI, GIANQUINTO, SECCHIA

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 19. 3.

D I P R I S C O . Signor Presidente, signor Ministro, in relazione al nostro emendamento n. 19. 3 debbo rilevare che l'articolo 19 prevede la concessione dell'assegno integrativo al personale specificato nel primo comma.

Ora, ci pare che, per pura dimenticanza, non si sia compreso anche il personale cui il nostro emendamento fa riferimento, cioè gli operai che collaborano nei monopoli di Stato nel periodo della coltivazione, della raccolta e della preparazione del tabacco.

È vero, non hanno un anno pieno di attività, ma raggiungono facilmente i sei e i sette mesi. D'altra parte, si fa riferimento ad una legge che disciplina il loro lavoro e mi pare che in quell'ambito il trattamento possa essere esteso anche a questi operai.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento n. 19 3.

A J R O L D I , *relatore*, La Commissione si rimette al parere del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario perchè quanto richiesto dal senatore Di Prisco è già contenuto nell'ultimo capoverso dell'articolo

19, dove si fa richiamo all'articolo 18, che tra l'altro regola anche il trattamento relativo al personale avventizio, non di ruolo, che il senatore Di Prisco intende tutelare. In particolare, mi richiamo alla lettera *f*) dell'articolo 18.

P R E S I D E N T E . Senatore Di Prisco, insiste per la votazione del suo emendamento n. 19. 3?

D I P R I S C O . Poichè risulterà dal verbale che queste categorie sono comprese, ritiro l'emendamento.

B O N A C I N A . Ritiro anch'io l'emendamento n. 19. 6, di contenuto identico a quello dell'emendamento n 19. 3.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare gli emendamenti nn. 19. 1 e 19. 2.

N E N C I O N I . Il primo emendamento si commenta da solo. Ha semplicemente lo scopo di assicurare al personale che sarà collocato a riposo dal 1° marzo al 31 dicembre del corrente anno il computo dell'istituendo assegno integrativo nel trattamento.

Anche per il secondo emendamento non c'è bisogno di illustrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti nn. 19. 1 e 19. 2.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria al primo emendamento in quanto ritiene che non si possano invertire i termini circa la pensionabilità. L'assegno integrativo ha in questo caso una sua natura caratteristica che non può essere modificata.

Anche per quanto riguarda il secondo emendamento la Commissione si dichiara contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti nn. 19. 1 e 19. 2.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario al primo emendamento, n. 19. 1, perchè con esso si creerebbe una disparità fra i vari dipendenti che vanno in pensione e perchè evidentemente la somma di cui si parla è una specie di acconto sulla liquidazione generale che non può essere considerato ai fini della pensione.

Il Governo è contrario anche al secondo emendamento, n. 19. 2, perchè il limite di lire 8000 è stato stabilito dopo lunghe trattazioni con le diverse organizzazioni sindacali ed è stato da esse accettato. Quindi il cambiamento previsto nell'emendamento potrebbe portare a nuove discussioni ed a nuove difficoltà.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste negli emendamenti?

N E N C I O N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo n. 19. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Maggio ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo n. 19. 2, presentato dai senatori Nencioni, Gray, Maggio ed altri non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 19. 4.

F A B I A N I . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento n. 19. 4, che porta la mia firma, devo far presente di averlo già illustrato ieri in riferimento all'articolo 18. A questo articolo fu approvato un emendamento e come conseguenza deve essere approvato anche quello proposto all'articolo 19 che aggiunge il richiamo all'articolo 8 della legge 30 dicembre n. 1959, nu-

mero 1236, dopo il richiamo all'articolo 1 della stessa legge, già contenuto nel testo dell'articolo 19 del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è favorevole in quanto c'è già stato un emendamento, di cui questo al nostro esame può ritenersi conseguenza, che ha ricevuto la nostra approvazione.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 19. 4, presentato dai senatori Fabiani, Di Prisco, Petrone ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P E L L E G R I N O . Domando di parlare sull'emendamento n. 19. 5.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L E G R I N O . Signor Presidente, con l'emendamento n. 19. 5 i compagni Fabiani, Di Prisco, Aimoni, Preziosi, Gianquinto e Secchia hanno inteso trattare due questioni di natura diversa. Ragion per cui, io chiederei che quest'emendamento venisse discusso per parti separate, perchè con l'articolo 23 si regola il rapporto di lavoro a carattere privatistico esistente oggi tra il conservatore delle ipoteche dei registri immobiliari ed i copisti, mentre con l'articolo 24 della legge n. 959, del 19 luglio 1962, si regolano le questioni riguardanti il personale straordinario assunto alle dipendenze del Ministero delle finanze. Io ritengo, anche a nome dei miei colleghi, che sia, invece, savio discutere separatamente, perchè essi hanno un oggetto diverso.

Mi sia consentito di dire subito che con quest'emendamento noi vogliamo regolare i rapporti oggi esistenti tra il conservatore delle ipoteche ed i copisti ipotecari. Dirò subito che la Commissione finanze e tesoro, la 5ª Commissione permanente, si è dato carico di questo problema, per la qual cosa ha nominato una Sottocommissione presieduta dal senatore Trabucchi e composta dal senatore Roda e dal sottoscritto, che si vale della collaborazione di due membri della Commissione giustizia, Poèt e il compagno Maris, appunto per trattare il problema dei copisti ipotecari, che allo stato attuale rappresenta un fatto scandaloso nel nostro Paese.

Questa Sottocommissione ha ampiamente affrontato il problema, però non è venuta ad una conclusione effettiva per mancanza di tempo, soprattutto perchè è sopravvenuta la legge elettorale regionale e sono intervenuti anche altri fattori.

Signor Ministro, sto trattando un problema...

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Sto attento. Stavo guardando anche l'articolo 19-*bis* proposto dai senatori Bonafini e Giuliana Nenni, che riguarda la medesima questione.

P E L L E G R I N O . Vorrei pregare il Ministro di avere la cortesia di ascoltarmi, perchè questo problema è stato affrontato proprio dai senatori Roda, Pellegrino, Mammucari, Passoni e Masciale, con un apposito disegno di legge n. 2047, e dai senatori Bonafini e Giuliana Nenni con un altro disegno di legge n. 2306.

Ripeto che oggi è un fatto scandaloso nel nostro Paese vedere come un funzionario dello Stato possa avere rapporti di natura privatistica con dei cittadini italiani. Dicevo che per tale motivo la 5ª Commissione si fece carico di questo problema e nominò una Sottocommissione; elaborò anche un provvedimento, che però non è andato a buon fine per svariati motivi che non starò qui ad enunciare.

Purtuttavia oggi ci troviamo di fronte ad una legge che vuole organizzare, strutturare, riordinare l'Amministrazione dello Stato, decentrarne le funzioni, determinare il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Sorge quindi il proble-

ma di sanare anche quelle anomalie attualmente esistenti nel nostro ordinamento.

Dirò subito, signor Ministro, che con la legge n. 959 del 1962 non venne sanato il problema riguardante i copisti ipotecari, perchè — mi sia consentito qui di ricordarlo — con l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, si vieta esplicitamente agli imprenditori, alle aziende statali ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, di affidare in appalto, o in qualsiasi altra forma, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano l'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. Questa norma fa parte del nostro ordinamento, eppure viene violata, e viene violata proprio dalle amministrazioni statali che dovrebbero essere le prime ad attuare le disposizioni di legge. Infatti, vediamo qual è oggi la situazione esistente nelle conservatorie dei registri immobiliari.

Noi sappiamo che esiste la legge del 25 giugno 1943, n. 540, la quale con l'articolo 37 dispone che le spese di copiatura dei registri e dei certificati ipotecari sono a carico del conservatore che, pertanto, assume in proprio il personale occorrente per i servizi di copiatura con rapporto di lavoro di natura privata tra lo stesso conservatore, quale datore di lavoro, e il copista, quale prestatore d'opera; concetto che peraltro è ribadito, purtroppo, anche dal primo comma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che — come poc'anzi dicevo — non ha sanato questa bruttura esistente nel nostro Paese. Dirò, anzi, che i conservatori dei registri immobiliari, i quali sono impiegati di ruolo dello Stato, si sono costituiti in Associazione dei conservatori dei registri immobiliari, e che, in funzione padronale, hanno stipulato il 20 febbraio 1964, presso il Ministero del lavoro, un contratto collettivo nazionale di lavoro con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CISNAL, intervenute in rappresentanza dei copisti ipotecari.

È vero che in ambienti interessati al mantenimento, di questo gravissimo stato di cose si assume che formalmente non vi è nè appalto, nè subappalto tra il conservatore e i copisti. Si rende, oggi, necessario un chiarimento anzitutto circa l'istituto del conservatore dei registri immobiliari quale gestore in proprio di una funzione tipicamente statale. Questa atipica figura di dipendente statale percepisce in proprio gli emolumenti versati dai cittadini per l'espletamento delle formalità di istituto delle conservatorie, come è stabilito dagli articoli 1 e 4 della legge 26 settembre 1964 n. 870, formalità cui il conservatore deve attenersi servendosi dei copisti da lui assunti con contratti di diritto privato. A garanzia dell'esatto adempimento delle formalità egli versa poi una cauzione in virtù dell'articolo 7 della legge 870, che poi vedremo quanto è irrisoria rispetto al grande movimento di affari che oggi si compie nel nostro Paese.

Ebbene, come contropartita, il conservatore versa allo Stato un diritto erariale in virtù dell'articolo 2 della citata legge n. 870 e assume l'onere delle spese di ufficio, di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento, di rilegatura di volumi e registri, di copiatura di registri e certificati, oltre all'onere per la mercede al personale subalterno di servizio e per l'indennità al gerente come stabilito dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Da ciò si desume che gli elementi sopra indicati sono tipici di un contratto di appalto. Infatti si riscontra: 1) il compimento di servizi ai cittadini in nome e per conto dello Stato; 2) l'organizzazione e la gestione dei mezzi produttivi dei servizi; 3) il rischio, che è l'elemento caratteristico dell'impresa, e che deve ricadere sull'appaltatore e conservatore, tenuto pertanto a prestare cauzione; 4) il corrispettivo costituito dagli emolumenti incamerati dal conservatore; 5) l'onere costituito dal diritto erariale versato allo Stato. E se è pur vero che almeno formalmente non vi sia appalto non può negarsi che vi sia almeno intermediazione, posto che il conservatore dei registri immobiliari riscuote per diritti di scrittura l'importo di lire 120 a facciata e corrisponde al copista dalle 50 alle 60 lire. Si ha quindi almeno la figura subordinata perseguita dalla legge n. 1369 del 1960 cui poc'anzi facevo cen-

no. Altro motivo che milita in favore della sottrazione delle conservatorie dei registri immobiliari all'attuale gestione privatistica è che quest'importantissimo istituto oltre che rispondere alla soddisfazione di interessi particolari è un pubblico servizio di interesse generale cui compete anche la riscossione delle imposte ipotecarie. Nè può ritenersi valido il richiamo alle responsabilità dei conservatori nei confronti dei terzi in quanto esse non possono nè debbono essere diverse da quelle previste dalla Costituzione repubblicana e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al riguardo è bene precisare che in termini monetari la responsabilità del conservatore non è certo superiore a quella del tesoriere erariale o del procuratore delle tasse o dell'ispettore di dogana, mentre non è valida la considerazione che il conservatore presta cauzione nell'interesse del pubblico, posto che i conservatori di centri importanti come Milano, Roma, Napoli hanno una trattazione di affari dell'ordine di miliardi garantita su una cauzione di solo un milione e 100 mila lire.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella storia del nostro Paese mai un conservatore è stato denunciato. Ho fatto delle ricerche e mi pare che una volta soltanto vi sia stata una denunzia per un indebito di 26 mila lire, eppure i conservatori del nostro Paese trattano affari dell'ordine, ripeto, di centinaia e centinaia di miliardi. Con questa figura tipica si è voluto costituire un rapporto di natura privatistica con centinaia e centinaia di nostri lavoratori e sarebbe molto lungo oggi ricordare qui il modo vergognoso col quale vengono trattati, assunti questi lavoratori; a volte essi devono stare per giornate intere nelle conservatorie senza lavorare e senza essere pagati, perchè così vuole il conservatore, dato che nel contratto nazionale è stato stabilito che essi devono copiare non più di 200 pagine al mese; e quindi queste 200 pagine al mese possono essere copiate in cinque giorni, in una settimana. E così sono obbligati a rimanere nelle conservatorie a fare altri servizi, a volte anche di istituto, comunque impegnati in un lavoro che non viene retribuito.

Se andiamo a vedere l'ammontare degli emolumenti che percepiscono i conservatori per diritti ipotecari, ci troviamo di fronte a cifre scandalose. Sono certo di non sbagliare se in questo momento affermo che a Roma il conservatore percepisce oltre 52 milioni di lire all'anno per diritti, oltre lo stipendio di grado 5° dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte dirette, mentre a Torino percepisce 37 milioni e a Napoli 30 milioni; e ciò senza parlare dei subappalti che a volte essi hanno con degli istituti di credito. C'è insomma tutta una lunga storia vergognosa nel nostro Paese in questo settore ed ecco perchè noi con quest'emendamento invitiamo a regolarizzare per intanto i rapporti tra i conservatori e i copisti ipotecari, stabilendo una volta per sempre con precisione la figura e i compiti del conservatore delle ipoteche.

Potrei dire ben altro in proposito, soprattutto in rapporto al modo in cui si arriva ad essere conservatori dei registri immobiliari dello Stato, ma me ne astengo. I compagni Bonafini, Nenni Giuliana, Roda, Mammucari, Di Prisco ed altri, assieme al sottoscritto, si sono resi conto della gravità di questa situazione ed hanno presentato dei disegni di legge. È stata istituita un'apposita Sottocommissione per studiare questo problema, sorretta dai colleghi della Commissione di grazia e giustizia, la quale ha lavorato nel tentativo di sanare questa bruttura esistente nel nostro ordinamento statuale, ma purtroppo non ha avuto successo. Ora abbiamo questo disegno di legge e dobbiamo provvedere a sanare tali vergogne: è per questo che con il nostro emendamento noi diciamo che bisogna non solo riordinare la materia, ammodernando l'istituto della conservatoria, ma affrontare nel contempo le varie questioni esistenti tra il conservatore e i copisti ipotecari. Dirò di più: la 5ª Commissione del Senato, all'unanimità, ha dichiarato di voler sanare questa situazione, per cui il nostro emendamento non è di parte ma praticamente scaturisce dall'autorità stessa della Commissione finanze e tesoro del Senato; onde invito i colleghi a volerlo accoglie-

re avendo esso come obiettivo quello di sanare queste vergogne che non debbono mai più esistere nel nostro ordinamento statuale.

T R A B U C C H I Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, in relazione a quest'emendamento debbo osservare, come giustamente ha detto il senatore Pellegrino, che la 5ª Commissione si è trovata di fronte a due disegni di legge, uno d'iniziativa dei senatori Nenni Giuliana e Bonafini, l'altro d'iniziativa dei senatori Roda, Pellegrino ed altri, entrambi tendenti a sistemare la posizione del personale che non è statale ma che lavora indirettamente per lo Stato essendo assunto a contratto di diritto privato dai conservatori delle ipoteche per mansioni di ufficio. I due disegni di legge sono stati discussi congiuntamente e si è ritenuto che una soluzione potesse trovarsi sulla linea indicata dall'emendamento illustrato dal senatore Pellegrino, ma apportando contemporaneamente opportune modifiche al regime dei registri ipotecari di trascrizione e di iscrizione, sostanzialmente autorizzando l'introduzione del sistema della microfilmatura, della riproduzione meccanica e fotografica dei documenti e abolendo il registro particolare o, quanto meno, sostituendo il registro particolare sul quale devono essere trascritte a mano le note di trascrizione o di iscrizione con altra copia delle note da presentarsi in carta semplice dalle parti e da rilegarsi con fogli aggiunti in modo da potervi iscrivere poi a mano le annotazioni. Ora, il mio intervento in questo momento non è per discutere specialmente di questo tema ma è per chiedere se il Senato acconsente a stralciare momentaneamente l'emendamento illustrato dal senatore Pellegrino, per redigere un testo che contenga anche le norme essenziali della riforma, senza delle quali l'emendamento non può stare in piedi da solo. Infatti, togliendo il personale di cui si tratta e immettendolo nei ruoli delle tasse si viene a spostare tutto quello che è il funzionamento dei servizi. Se noi vogliamo, come è stato voto unanime della Commissione, come è stato giustamente indicato dal senatore Pellegrino nella Commissione finanze e tesoro, introdurre una nuova delega al Governo per la sistemazione dei servizi ipotecari, secondo i criteri che ho indicato qui sommariamente, bisogna arrivare a comporre un complesso di cinque o sei articoli che possono benissimo essere introdotti qui ma che non sono qui immediatamente presentabili, per cui sarebbe opportuno che si facesse uno stralcio. Per ora si va avanti con gli articoli — e sono 50 — poi, prima che la discussione arrivi all'ultimo articolo, presenteremo un testo che comprenda insieme e quelle norme e le altre, sempre che il Senato ritenga che questa legge, che è *omnibus*, possa riguardare *omnes* più uno, e così anche contenere un piccolo complesso di norme sul regime ipotecario e sul regime degli scrivani ipotecari.

Se il Senato ritiene di poter ciò fare, noi ci metteremo all'opera e presenteremo, prima che si arrivi all'articolo 50, un complesso di norme che possano inquadrarsi, sempre nella forma della delega, nel complesso del sistema, altrimenti è difficile poter discutere l'emendamento illustrato dal senatore Pellegrino, in quanto esso rappresenta una parte dei disegni di legge presentati ma non la controparte e quindi rende impossibile anche l'approvazione. Noi stessi, che siamo perfettamente d'accordo col senatore Pellegrino nel merito, dovremmo votare contro perchè le sue proposte, se non completate, porrebbero in essere un sistema zoppo, non collegando le modifiche del servizio a quello del regime del personale.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R O D A . Onorevole Ministro, mi sia concesso, dopo le argomentazioni di merito svolte esaurientemente e da un collega della minoranza e da un collega della maggioranza (il che mi sembra opportuno sottolineare, in quanto è significativo che ci sia in questo ramo del Parlamento tale unanimità di consensi fra lo schieramento gover-

nativo e quello di opposizione) di fare appello al suo ben noto senso di umiltà e di comprensione, anche perchè lei appartiene ad un partito che ha come vessillo la difesa degli interessi dei lavoratori. Si tratta di un motivo che trascende il numero dei funzionari implicati nella faccenda, un motivo che è soprattutto di decoro umano e di giustizia anche, per cui il Parlamento non può denegare giustizia a questi pochi o molti funzionari dello Stato. La questione è molto semplice: io voglio porre un interrogativo a lei e alla sua coscienza. Prima domanda: le chiedo se sia lecito che una ristretta cerchia di funzionari dello Stato, fra i meglio pagati, e intendo alludere ai conservatori delle ipoteche i quali oltre allo stipendio che è stato qui qualificato dal collega Pellegrino, per taglieggiare in un modo disumano dei dipendenti, percepiscono per tale fatto stipendi aggiuntivi, o meglio emolumenti aggiuntivi che variano da un minimo di tre milioni al mese fino a superare, come il caso del conservatore di Roma, i cinque milioni al mese, ripeto, per taglieggiare dei poveri amanuensi!

Le chiedo se sia possibile che in uno Stato democratica questi aguzzini del lavoro umano abbiano la possibilità di consociarsi in una specie di associazione padronale ai danni di umili dipendenti statali.

Seconda domanda: le chiedo se sia lecito ammettere che costoro che percepiscono milioni e milioni al mese nella quantità che ho descritto abbiano a pagare (senza da parte di questi lavoratori poter accampare nessun diritto nè per stabilità d'impiego nè per ore di lavoro da compiersi) abbiano a pagare, ripeto costoro nella misura di venti, trenta, quaranta mila lire al massimo, quando arrivano a quaranta mila lire, al mese per un lavoro di copiatura che impegna dalle otto alle dieci ore al giorno. Onorevole signor Ministro ecco la sostanza e la portata morale di questo emendamento. Se il Governo l'accetterà, finalmente darà prova di accogliere ...

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Ma tutto questo in quale emendamento si trova?

P E L L E G R I N O . In un emendamento aggiuntivo all'articolo 19! A quest'articolo c'è un emendamento aggiuntivo numero 19. 5, che è stato stampato.

R O D A . Onorevole Ministro, questo emendamento è stato stampato e mi sembra che questo mio intervento non sia stato del tutto inutile; se non altro è servito a richiamare la sua attenzione alla lettura di un emendamento che porta il n. 19. 5 e reca la firma dei colleghi, Fabiani, Di Prisco, Aimoni, Preziosi, Gianquinto e Secchia. Vogliamo leggerlo insieme, onorevole Ministro? (*Interruzione del ministro Bertinelli*). Le do atto, onorevole Ministro, che non è colpa sua se ci si trova a discutere in condizioni come quelle attuali. (*Interruzione del ministro Bertinelli*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, vediamo di stare sereni.

R O D A . Onorevole Presidente, vediamo di stabilire un po' d'ordine in questo dialogo che evidentemente in questo momento deve essere a due, tra chi ha la parola e il Ministro che ha il diritto-dovere, aggiungo, di ascoltarmi. Ebbene, onorevole Ministro, sono il primo a darle atto che in una siffatta fine legislatura ella non è in grado, nella fattispecie, di seguire forse tutti ...

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Sono perfettamente in grado.

R O D A . Comunque le vengo incontro leggendo io questo emendamento, dal momento che lei non ha potuto leggerlo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. No, l'ho letto e l'ho studiato.

R O D A . D'accordo. Ma, onorevole Ministro, mi pare che il senatore Trabucchi — che mi sembra sia un collega della maggioranza e che ha dietro di sè un'esperienza indiscutibile, quale quella di Ministro del Dicastero interessato —, proponendo l'accoglimento da parte del Governo di questo emendamento presentato dai senatori Fabiani ed altri, non faccia niente altro che pro-

porre al Governo di rendere giustizia laddove la giustizia fino ad oggi è stata denegata.

Questo in aggiunta a quanto detto dal senatore Pellegrino e a quanto modestamente ho voluto sintetizzare io. Il problema è tutto qui: se accetta quest'emendamento dei senatori Fabiani ed altri, lei rende finalmente giustizia a coloro che ne hanno diritto e che questa giustizia aspettano da anni e anni, rende giustizia al buon senso qui invocato da parte della maggioranza per bocca dell'ex ministro Trabucchi, e finalmente — me lo consenta — fa il suo dovere il Ministro della riforma burocratica mettendo fine ad un'iniquità che in un regime democratico come il nostro non può aver luogo.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Io volevo rilevare che, a parte il mio completo accordo sulle cose che sono state dette dal senatore Pellegrino e dagli altri, l'emendamento non riguarda soltanto il personale delle conservatorie dei registri immobiliari, personale il cui trattamento è disciplinato dall'articolo 23 della legge del 1962, esattamente la legge n. 959, ma anche quello che è disciplinato dall'articolo 24 della stessa legge, cioè il personale degli uffici amministrativi del Ministero delle finanze.

Ora, questo personale (e sono parecchie centinaia di dipendenti) ha una condizione di carattere del tutto provvisorio ed un trattamento economico del tutto precario.

Come si provvide con l'articolo 21 della legge del 1962 a sistemare il personale che si trovava in questa stessa condizione, così pensiamo che, con una legge sul riassetto delle carriere del personale, non si possa lasciare abbandonata a sè questa categoria di dipendenti statali che vive ancora in una situazione di precarietà, sia dal punto di vista del rapporto d'impiego che della retribuzione.

Perciò l'emendamento mio tende a risolvere il problema, sia per il personale delle conservatorie dei registri sia per quello dell'Amministrazione del ministero delle finanze.

Mi sembra però che l'ultima parte dell'emendamento non sia del tutto esatta, e quindi, prima che l'emendamento sia messo in votazione, la pregherei, signor Presidente, di prendere atto di una correzione nostra che rende più chiaro il contenuto dell'emendamento stesso, correzione che prego il senatore Gianquinto di voler illustrare.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . In effetti c'è un errore di formulazione nell'ultimo comma dell'emendamento n. 19. 5. Infatti, in una norma di legge, non si può dire: « Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959 aggiungere, in fondo, le parole: " che non può essere rinnovato entro l'anno in questione "».

Proponiamo pertanto la seguente formulazione: « Fuori dei casi previsti dai due precedenti commi, al personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, l'incarico non può essere rinnovato entro l'anno dalla prima assunzione ». Cioè, con l'emendamento proposto, nella prima e nella seconda parte, si tende ad una sistemazione del personale assunto di volta in volta e di tre mesi in tre mesi. Il personale che si trova assunto a questo titolo fino al 1° marzo, ha la sistemazione prevista dal nostro emendamento; il personale invece che verrà assunto dopo il 1° marzo, per esigenze straordinarie, di tre mesi in tre mesi, non potrà avere la riconferma dell'incarico scaduti i novanti giorni, entro l'anno dalla prima assunzione, e ciò per evitare il ricostituirsi di quella situazione assurda a cui vuole porre rimedio il nostro emendamento.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, sarebbe forse bene discutere insieme anche l'emen-

damento n. 19.0. 1, tendente ad inserire un articolo 19-*bis*, il quale ha una certa somiglianza con l'emendamento n. 19. 5, che stiamo esaminando.

A J R O L D I , *relatore*. Sono d'accordo con quanto ha detto il Ministro.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Mi preme peraltro far osservare che con le proposte che sono state formulate si tende a regolare una materia che costituisce il contenuto di alcuni disegni di legge sottoposti all'esame della 5ª Commissione. Non so, quindi, se questi siano la sede più opportuna ed il momento più propizio per la discussione di tali proposte.

Comunque, si dia lettura dell'emendamento n. 19. 0. 1, presentato dai senatori Bonafini e Nenni Giuliana.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-*bis*.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 1° marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A F I N I . Onorevole Presidente, come i colleghi hanno voluto ricordare, assieme alla senatrice Giuliana Nenni prendemmo, e ritenemmo utile, un'iniziativa di legge parlamentare allo scopo di precisare anche nei particolari ciò che riguardava talune categorie considerate come diurnisti.

Ora qui alcuni colleghi, giustamente, a mio parere, hanno richiamato argomentazioni che, sia nella prefazione alla legge, nella relazione, sia anche nella materia degli articoli, quella iniziativa di legge comportava.

Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Trabucchi, il quale tende, evidentemente, a voler raggruppare le argomentazioni portate dai colleghi che testè hanno parlato e che sono poi il frutto di una Commissione nominata *ad hoc* dalla 5ª Commissione finanze e tesoro ed incaricata di dirimere il problema con le iniziative parlamentari del collega Roda, della senatrice Giuliana Nenni e mia.

Questo punto mi trova consenziente purchè sia possibile — questo è il punto da dirimere — in un articolo congiungere le istanze particolari che sono state portate dai proponenti dell'emendamento n. 15. 5, con le firme dei colleghi Fabiani, Di Prisco ed altri, ed altre che invece noi abbiamo ritenuto di indicare con l'articolo aggiuntivo. Il nostro emendamento volutamente è più, diremmo, generico nelle sue indicazioni. Perchè questo? Perchè sappiamo perfettamente che qui noi non abbiamo un disegno di legge che nei particolari definitivamente decida, con il voto di quest'Assemblea, le caratteristiche e tutta la parte nuova del riordinamento dell'Amministrazione dello Stato. Noi sappiamo che diamo degli indirizzi al Governo che con una legge-delega dovrà poi tramutarli in un nuovo ordinamento, in una ristrutturazione delle carriere, e via dicendo. Sappiamo anche, proprio perchè è una delega al Governo, che entro un determinato periodo saranno gli stessi Ministeri a far presenti all'interno del Governo stesso determinate indicazioni che dovranno

convergere in una stesura definitiva che sarà coordinata dal Ministro di quel momento — che io auguro sia ancora il ministro Bertinelli — per la riforma burocratica.

Con ciò io credo di aver giustificato il perchè non sono entrato nei particolari, limitandomi invece a proporre di stabilire che con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge coloro, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nel bilancio di previsione, che siano in possesso di tutti i requisiti, saranno ammessi in ruolo nell'Amministrazione dello Stato.

Non ho ritenuto utile, signor Presidente, dire: tanti di questa categoria, tanti dell'altra; nel loro complesso rappresentano circa 8.340 cittadini italiani che oggi non hanno una posizione giuridica nei rapporti con lo Stato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti nn. 19. 5 e 19. 0. 1.

A J R O L D I , *relatore*. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento n. 19. 5, c'è una questione pregiudiziale da risolvere: qui si tratta di dipendenti i quali prestano servizio presso uffici che fanno parte e dipendono dall'Amministrazione dello Stato, ma come tali non sono a carico del bilancio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, bensì sono a carico del bilancio personale, ampio o modesto che sia, dei conservatori dei registri immobiliari.

In queste condizioni, o si segue il suggerimento del senatore Trabucchi e si introduce in questa legge uno stralcio (non so però se sarà possibile farlo, data la presenza di alcuni disegni di legge avanti al Senato), oppure bisogna rinviare quest'argomento, che non c'entra, alla sede competente.

Invece, per quanto riguarda l'articolo 19-*bis*, che prevede coloro che sono assunti con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, i cosiddetti diurnisti, il relatore non ha nulla da eccepire e si rimette a quanto dirà l'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti nn. 19. 5 e 19. 0. 1.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli senatori, bisogna distinguere nettamente i due casi prospettati dai colleghi che sono intervenuti. Il primo caso riguarda i copisti, anzi, meglio, le copiste degli uffici ipoteche, degli uffici dei pubblici registri immobiliari; il secondo caso riguarda i dipendenti degli uffici periferici, locali, del Ministero delle finanze: cioè dell'ufficio del registro, dell'Intendenza di finanza, eccetera.

Il primo caso, dal punto di vista umano, è veramente doloroso ed impressionante, perchè si tratta di giovani donne le quali lavorano, scrivendo a mano otto o dieci ore al giorno, normalmente con uno stipendio mensile di 30 o 40 mila lire. Però questo stipendio non è pagato dallo Stato, perchè sarebbe ultravergognoso che lo Stato pagasse un simile stipendio: è pagato dal « signor » conservatore dei registri immobiliari...

R O D A . Il che è più vergognoso ancora: questo è il punto!

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. ...il quale assume chi vuole, quando vuole, per il periodo che vuole lui e paga come vuole lui.

Indubbiamente si tratta di un'anormalità gravissima sotto tutti i riguardi che va regolata, ma non con la legge cosiddetta degli statali, una legge generale, perchè questo personale non è affatto statale, cioè dipendente dallo Stato. Quindi, su questo punto, dopo aver espresso — come desiderava il senatore Roda — l'unanime deplorazione e indignazione per questo stato di fatto, non possiamo, in sede di questo disegno di legge, fare alcunchè. Prenda chi vuole e chi deve, l'iniziativa di regolare a parte, con provvedimento separato, questo personale.

Diversa, invece, è la situazione dell'altro personale, quello dipendente veramente dal Ministero delle finanze e che è retribuito — come dice l'emendamento Bonafini — con

i fondi stanziati sul bilancio di previsione del Ministero delle finanze. Mi riferisco ai cosiddetti diurnisti dell'Intendenza di finanza e dell'Ufficio del registro

Quid agendum? La regola sarebbe di sopprimere questo personale, non parlarne più ed eliminare così il lamentato inconveniente. Fra l'altro l'inconveniente è grave — anche sotto altri certi aspetti — perchè questo personale non ha una tutela giuridica: è assunto per la durata di tre mesi e può essere riassunto ancora, ma dopo un periodo di interruzione di alcuni giorni. Questo personale, pertanto, non matura nè anzianità, nè diritto all'assistenza sanitaria, nè tutte quelle altre forme di assistenza, anche modesta, previste per gli altri dipendenti dello Stato. La loro assunzione — diciamolo pure sottovoce — è rimessa alla discrezione di colui che li assume. Sono assunti normalmente — a parte il fatto che la loro opera è necessaria — per raccomandazione, cioè senza una selezione che permetta di assumere A piuttosto che B. La regola dovrebbe essere quella che avevamo proposto in un primo tempo nel nostro disegno di legge e cioè che « sono abolite da oggi in avanti le assunzioni dei diurnisti », assunzioni temporanee e di qualsiasi tipo. Anche i sindacati sono d'accordo su questo principio, senonchè si sono fatti due rilievi. Il primo rilievo è stato fatto proprio dal Ministro delle finanze che ha detto: « Io ho attualmente alle dipendenze circa 2500 diurnisti il cui periodo di assunzione scadrebbe fra un mese, due mesi, due mesi e mezzo. Se vi è una norma che stabilisce che d'ora in avanti sono proibite nuove assunzioni, quando tra quindici giorni o fra un mese scade per Tizio o per Caio il periodo dei tre mesi provvisori per cui l'ho assunto non lo potrò più riassumere, cosicchè costui resterà senza occupazione ».

Il secondo rilievo che è stato fatto è il seguente: numerose persone da alcuni anni prestano servizio con questo sistema presso gli uffici finanziari. Allora si è detto: vediamo di assumerle, sia pure sotto una forma speciale di avventiziato, in un ruolo non normale, non regolare. Questo è appunto lo scopo dell'articolo aggiuntivo 19-*bis* proposto dai senatori Bonafini e Nenni. Il Governo dichiara che accetta tale articolo aggiuntivo, cioè accetta di assumere in un ruolo speciale questo personale, ma lo accetta ad un patto e cioè che da oggi in avanti non se ne assuma più. Perchè se noi non chiediamo — e lo chiedo, pertanto, espressamente — che all'articolo 19-*bis* venga aggiunta la seguente frase: « È abrogato l'articolo 24 della legge 19 luglio 1962 n. 959 », c'è il rischio che per adesso, per quei motivi giuridici e umani sopraddetti si assumono in quel ruolo speciale tutte le 2.500 unità che dipendono dal Ministero delle finanze e che rischiano di perdere il posto ma che tra sei mesi — per necessità vere, presunte, asserite, dimostrate o dimostrabili — ricominci la teoria delle assunzioni provvisorie.

Concludendo, lasciamo impregiudicata la questione veramente drammatica dei copisti in servizio presso i conservatori delle ipoteche; si provveda a regolarla a parte perchè quelli non sono dipendenti statali. Per quanto riguarda il personale che rientra invece nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cioè il personale di cui all'articolo 24, io accetto l'articolo aggiuntivo 19-*bis*, che ha la stessa sostanza dell'emendamento presentato dal senatore Fabiani, con un emendamento aggiuntivo e cioè questo: « È abrogato l'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959 ».

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare i presentatori dell'emendamento n. 19. 5 di non insistere, in considerazione dell'urgenza di approvare il provvedimento in esame e dei rilievi formulati dall'onorevole Ministro, il quale ha dichiarato di accettare l'emendamento n. 19. 0. 1.

P E L L E G R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L E G R I N O . Sono d'accordo, a nome del mio Gruppo, con quanto ha detto poc'anzi l'onorevole ministro Bertinelli in ordine al fatto che bisogna abrogare l'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959,

e sistemare il personale assunto in via straordinaria da quella data fino ad oggi; però, per quanto concerne la sistemazione del personale di cui all'articolo 23 della stessa legge, mi sia consentito di dire che le conservatorie dei registri immobiliari sono una parte integrante dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e in questa Amministrazione finanziaria noi tutti abbiamo denunciato queste anomalie e su questo sono d'accordo maggioranza, minoranza e Governo. Ora noi di ciamo. accantoniamo e lasciamo impregiudicata la soluzione per quanto noi vogliamo sanare in virtù dell'articolo 23 della legge numero 959, del 1962, perchè io sono convinto che insieme con il senatore Trabucchi noi possiamo dare anche le direttive al Governo su come risolvere il problema. Noi comunisti siamo contro il principio della delega al Governo; pur tuttavia io mi preoccupo di questo fatto: noi faremo le elezioni, a giugno ci riuniamo, ad agosto andiamo in ferie, poi viene il bilancio dello Stato, arriviamo al 1969, al 1970. Se noi non risolviamo questo problema oggi lo rimandiamo quanto meno di due anni. (*Interruzione del ministro Bertinelli*). Onorevole Ministro, mi permetta, io dicevo che il senatore Trabucchi per la maggioranza ed io per la minoranza possiamo formulare un articolo da aggiungere in fondo alla legge, dando la delega al Governo per la soluzione di questo problema. Ho detto che noi siamo in via di principio contrari, però di fronte a questo fatto, non abbiamo che tale soluzione, e le dirò anche perchè: vi sono problemi così gravi d'ordine tecnico che il Parlamento purtroppo dovrà in ogni caso dare una parte di delega al Governo per regolare la materia. Si tratta di abolire alcuni articoli del Codice civile, si tratta di armonizzare e ammodernare la struttura delle conservatorie, per cui non può non essere delegato al Governo questo compito.

Pertanto, signor Presidente, io direi di votare l'abrogazione dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, di cui all'emendamento n. 19. 5, mentre per l'articolo 23 ci riserviamo tra circa un'ora di presentare delle modifiche cercando di dare il più chiaramente possibile delle direttive al Governo per la soluzione di questo problema.

P R E S I D E N T E . Questo loro pensiero potrebbe essere eventualmente accolto sulla base di un ordine del giorno.

P E L L E G R I N O . Signor Presidente, la 5ª Commissione all'unanimità ha incaricato me e il collega Trabucchi di riferire su questo problema, per cui non si tratta di un nostro emendamento si tratta della volontà della 5ª Commissione, la quale vuole che venga sanato quest'inconveniente.

P R E S I D E N T E . Comunque dobbiamo votare l'articolo 19-*bis*, con la modifica proposta dal Ministro, secondo la quale viene abrogato l'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, non si può abrogare l'intero articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, perchè esso comprende una parte riguardante anche l'Amministrazione del catasto la quale non può assumere dei fuori ruolo e fare in un anno le varie revisioni.

P R E S I D E N T E . Allora l'articolo 19-*bis* sarà votato così come è stato presentato, senza l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . A me sembra che l'ultimo comma dell'emendamento n. 19. 5 nel testo modificato dal senatore Gianquinto possa essere accolto. . .

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. L'emendamento illustrato dal senatore Gianquinto dice esattamente l'opposto di quanto io sostengo: infatti egli prevede l'ipotesi che si facciano altre assunzioni, mentre io sostengo che non si debbono più fare assunzioni.

F A B I A N I . D'accordo, ma, tra il non farne più o continuare a farne come è stato fatto finora, il nostro emendamento risponde ad un criterio razionale; esso evita

che le assunzioni fatte per tre mesi possano essere rinnovate entro l'anno, il che dà la garanzia che non si possa ricreare la stessa situazione che oggi esiste, in quanto dopo tre mesi quel personale dovrebbe essere licenziato.

P R E S I D E N T E . Allora loro insistono per la votazione dell'ultimo comma dell'emendamento n. 19. 5 nel nuovo testo proposto dal senatore Gianquinto?

F A B I A N I . Penso che occorra votare tutto l'emendamento n. 19. 5.

P R E S I D E N T E . Per la verità mi sembra che il senatore Pellegrino abbia dichiarato di non insistere.

F A B I A N I . Che cosa votiamo allora?

P R E S I D E N T E . Io domando loro se ritirano l'emendamento n. 19. 5 e se insistono perchè venga votato soltanto l'emendamento proposto dal senatore Gianquinto.

F A B I A N I . Signor Presidente, mi scusi, ma l'emendamento del senatore Gianquinto ha una sua ragion d'essere soltanto se prima vengono posti in votazione ed approvati i due commi precedenti dell'emendamento n. 19. 5. Insisto quindi per la votazione dell'intero emendamento n. 19. 5.

P R E S I D E N T E . Si dia allora di nuovo lettura dell'emendamento n. 19. 5 con la modifica indicata dal senatore Gianquinto all'ultimo comma dello stesso emendamento n. 19. 5.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale comunque assunto o denominato in base agli articoli 23 e 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e che presti servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria almeno dal 1° marzo 1968 e sia in posseso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, è collocato con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fuori dei casi previsti dai due precedenti commi, al personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, numero 959, l'incarico non può essere rinnovato entro l'anno dalla prima assunzione »

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19-*bis*, presentato dai senatori Bonafini e Nenni Giuliana. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 20.

Al personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito, dal 1° marzo 1968, se più favorevole, lo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato a quella stessa data qualora gli interessati, ferma restan-

do la decorrenza delle eventuali promozioni successive:

a) fossero stati promossi alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 e al 1° marzo 1966, rispettivamente dal 2 gennaio 1965 e dal 2 marzo 1966;

b) avessero avuto titolo nella qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 o al 1° marzo 1966, con effetto dalla stessa data, ad uno stipendio o paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato ove alle date medesime essi si fossero trovati nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1965, si considera goduto, se più favorevole, ai fini della riliquidazione della pensione di cui al successivo articolo 28 e dell'indennità di buonuscita, l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato nelle ipotesi contemplate dal precedente comma.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione di appartenenza, per i dipendenti in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione, per quelli in quiescenza.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Coppo, Di Grazia, Bolettieri, Magliano Giuseppe, Valsecchi Pasquale, Torelli, Zonca e Angelilli, tendente ad inserire nel primo comma, paragrafi *a*) e *b*), dopo la parola: « qualifica » nella prima riga, le altre: « o categoria » (20. 1).

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè già in occasione di un articolo precedente il Governo ha fatto la distinzione tra categoria e qualifica.

B O L E T T I E R I Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segreario*:

Art. 21.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardanti il personale operaio del Ministero della difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge 6 agosto 1967, n. 698, si applicano, altresì, nei confronti del personale operaio delle rimanenti Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza.

Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno trasferite alla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato tutte le attività della gestione indennità ed assegni ai salariati dell'Ente medesimo.

L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall'articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, è rettificato, con effetto dal 1° gennaio 1968, in lire 956.600.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti identici, uno dai senatori Aimoni, Di Prisco, Fabiani, Preziosi, Gianquinto e Secchia (12. 2), e l'altro dai senatori Bonacina e Bonafini (12. 3), tendenti ad aggiungere al primo comma, in fine, le seguenti parole: « ove regolato fondamentalmente dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 ». Senatore Aimoni, lei insiste sul suo emendamento?

A I M O N I . Sì, signor Presidente, insisto. Ed insisto su questo emendamento perchè, almeno da quello che mi risulta, gli operai di alcune aziende autonome ferroviarie usufruiscono di un trattamento più elevato. Con l'emendamento si propone di garantire questo trattamento, e cioè si vuole che siano fatte salve le condizioni di maggiore favore, mentre le norme previste per il personale dei Ministeri dei lavori pubblici, della difesa e degli esteri, vengono estese anche al personale operaio delle rimanenti Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ove regolato dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, la quale tratta dello stato giuridico degli operai dello Stato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione si rimette al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo dichiara di accettare gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli emendamenti nn. 21. 2 e 21. 3. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Segue l'emendamento n. 21. 1, presentato dal senatore Angelilli. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente D e F, ferma restando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande d'inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelilli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A N G E L I L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, si tratta del personale operaio che svolge mansioni superiori. In merito il Ministro dei lavori pubblici già adottò un provvedimento legislativo che riconosceva a questo personale la possibilità di passare al grado superiore. Ho già consegnato al relatore, senatore Ajroldi, la legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, che riguarda gli operai del Ministero dei lavori pubblici. Per analogia ritengo che questo principio dovrebbe essere affermato anche in questo disegno di legge dato che quel trattamento il Parlamento lo ha già riconosciuto agli operai del Ministero dei lavori pubblici. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione si rimette al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario in modo fermissimo a quest'emendamento e fa rilevare che se si applicasse questa regola agli operai, la si dovrebbe necessariamente applicare anche per gli impiegati. Ora, noi sappiamo che in moltissimi uffici, sia pure occasionalmente, gli impiegati svolgono delle mansioni che sono o si potrebbero ritenere superiori e in questo caso, anche per questo momentaneo impiego, dovrebbe avvenire automaticamente uno scatto di carriera e di qualifica. Questo non può essere. Il Governo è quindi contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Angelilli, insiste nel suo emendamento?

A N G E L I L L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 22.

I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.

Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti la ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970 e 17 dal 1971 in poi.

Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati emendamenti a questo articolo, lo

metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*

Art. 23.

Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) dovranno essere precisate le dotazioni organiche in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità;

2) dovrà procedersi all'unificazione di ruoli, centrali e periferici, della stessa Amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni omogenee.

3) eventuali aumenti delle dotazioni organiche dei ruoli nel loro complesso e per singole qualifiche potranno essere disposti soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, in relazione a nuovi od accresciuti compiti delle singole Amministrazioni.

Dovrà in ogni caso essere sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante trasferimento di personale da una Amministrazione all'altra.

Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione ai sensi del presente articolo si provvederà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 23.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Al primo comma, punto 2), *sostituire la parola*: « dovrà » *con l'altra*: « potrà ».

23. 2 NENCIONI, GRAY, MAGGIO, LESSONA, TURCHI, FERRETTI

Al primo comma, sopprimere il numero 3).

23. 6 BONACINA, BONAFINI

Sopprimere il punto 3) *del primo comma e aggiungere, dopo il primo, il seguente comma*:

« Con successivi provvedimenti di legge potranno essere disposti eventuali aumenti delle dotazioni organiche dei ruoli nel loro complesso e per singole qualifiche, per imprescindibili esigenze di servizio in relazione a nuovi od accresciuti compiti delle singole amministrazioni ».

23. 7 BONACINA, BONAFINI, TRABUCCHI, SALARI, BERMANI, BARTOLOMEI

Al primo comma, n. 3), *sostituire le parole*: « in relazione a » *con le altre*: « oltre che per ».

23. 4 DI PRISCO, FABIANI, PREZIOSI, AIMONI, SECCHIA, GIANQUINTO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione e di quelli del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, si provvederà comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

23.1 ANGELILLI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministra-

zione della pubblica istruzione e dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

23. 3 MOLINARI, BONAFINI, PALUMBO, NENCIONI, COPPO, PENNACCHIO, BARTOLOMEI, TORELLI, GIRAUDO, CRISCUOLI, BONACINA, BERLANDA, VALSECCHI Pasquale, JANNUZZI, ZANNINI, VENTURI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione e dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, dei Vigili del fuoco e dell'ANAS, si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

23. 8 AIMONI, FABIANI, DI PRISCO, GIANQUINTO, PREZIOSI, PETRONE

Invertire, nella collocazione, gli ultimi due commi.

23. 5 FABIANI, DI PRISCO, GIANQUINTO, PREZIOSI, AIMONI, SECCHIA

P A C E . Domando di parlare sull'emendamento n. 23. 2.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . L'emendamento in esame, presentato da colleghi del mio Gruppo, mira a sostituire alla forma precettiva del n. 2 del primo comma: « dovrà procedersi all'unificazione » la forma facoltativa e potestativa. L'unificazione dei ruoli non è valutabile positivamente a priori. Pertanto sembra al Gruppo del movimento sociale che il dispositivo non debba tradursi in un impegno vincolante, nella precettiva di delega. La necessaria valutazione potrà essere fatta di volta in volta secondo i vari rami dell'Amministrazione ed in relazione all'ordinamento di ciascuna Amministrazione. Inoltre, sembra al Gruppo che questo problema dell'unificazione dei ruoli centrali e periferici implichi anche una questione di diritti quesiti da parte di taluni dipendenti dell'Amministrazione onde è provvido, direi meglio è prudente, che alla forma precettiva, categorica, imperativa si sostituisca quella facoltativa. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria, in quanto ritiene che la revisione dei ruoli organici secondo il principio dell'omogeneità costituisca una parte sostanziale della riforma che con il disegno di legge si intende attuare, e debba quindi formare oggetto di un impegno tassativo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 23. 2, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Bonacina ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 23. 6, da lui presentato insieme col senatore Bonafini e l'emendamento n. 23. 7, da lui presentato insieme con i senatori Bonafini, Trabucchi ed altri.

B O N A C I N A Credo di dover dire qualche parola in relazione ad alcune obiezioni espresse ieri dal relatore e dal Ministro su questi due emendamenti. La ragione di tali emendamenti è duplice: anzitutto, all'Assemblea è pervenuto un parere della 5ª Commissione la quale ha osservato che la delega al Governo per la revisione anche in aumento dei ruoli organici non è provvista di copertura finanziaria

Il relatore ieri ci ha detto che la copertura finanziaria è contenuta nell'articolo 41 ma ciò non è esatto per due considerazioni. Anzitutto, per il testo dell'articolo; in secondo luogo, per la natura dell'accordo intervenuto tra organizzazioni sindacali e Go-

verno, secondo il quale i 480 miliardi debbono servire esclusivamente al riassetto delle retribuzioni e delle pensioni mentre, per quanto riguarda la revisione dei ruoli, i maggiori oneri sarebbero stati tutti compensati dai minori oneri derivanti da alcune economie nei ruoli organici di alcune amministrazioni: tipico il caso dei monopoli di Stato.

Ecco il motivo per il quale, e su questa base si è fondato il parere della 5ª Commissione la quale ha sentito il bisogno di sottoporre il problema all'Aula, in questo caso, il mantenere il testo del disegno di legge del Governo suonerebbe contrasto con l'accordo intervenuto e suonerebbe anche contrasto con il parere espresso dalla 5ª Commissione.

Che cosa si dice nei due emendamenti? Sopprimere il testo del punto 3) dell'articolo 23 e, contemporaneamente, differire a successivi provvedimenti legislativi il compito di modificare determinati ruoli organici di alcuni Ministeri per i quali, eventualmente, ne sorgesse la necessità.

Il disegno di legge prevede un Ministero per il quale la delega è abbreviata come termine, cioè il Ministero della pubblica istruzione, ma c'è un emendamento — che mi auguro il Governo voglia presentare — il quale riguarda l'adeguamento del medesimo termine abbreviato, cioè di un anno, per il Ministero del turismo. A questo proposito credo davvero che sia da fare un qualche rilievo all'atteggiamento mantenuto nei confronti del Ministero del turismo, considerato la Cenerentola dei ministeri italiani, quando si è invece in presenza di un progressivo aumento della sua attività e dei suoi impegni e quando per alcuni altri Ministeri ad anche per se stesso come fa fede l'accenno del disegno di legge alla Ragioneria generale, il Ministero del tesoro ha usato orientamenti non altrettanto equitativi.

E allora il differimento a successivi provvedimenti di legge che avrebbero il compito di sottoporre al Parlamento la revisione dei ruoli, come adempimento obbligato, quando ricorrano le condizioni previste dal disegno di legge, ma in modo che il Parlamento possa pronunciarsi sulla revisione e accertare l'esistenza della copertura, non vuol dire differire altro che formalmente ad un momento successivo il problema, ma risolvendolo nel modo corretto con il quale bisogna risolverlo, cioè dando soddisfazione all'esigenza della copertura finanziaria, ogni volta che un aumento degli organici la prospetti.

Ecco il motivo per cui mi pare che il Governo, in questo caso, non solo non dovrebbe avere difficoltà ad accogliere l'emendamento ma ne dovrebbe riconoscere la fondatezza costituzionale.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Poichè ho presentato un emendamento che riguarda la stessa materia, vorrei chiedere al senatore Bonacina, il quale, nel suo emendamento n. 23. 7, parla di « successivi provvedimenti di legge », se, dato che l'articolo inizia con le parole « Entro un triennio », questi provvedimenti si intendono successivi al triennio. (*Cenni di dissenso del senatore Bonacina*). Allora, d'accordo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelilli ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 23. 1.

A N G E L I L L I . Il mio emendamento, n. 23. 1, è in sostanza conforme a quello presentato dai colleghi Molinari, Bonafini ed altri; ne differisce in un punto, poichè si parla di Ministero del turismo e dello spettacolo anzichè di Amministrazione del turismo e dello spettacolo. Questo perchè, se può valere la parola « amministrazione » per la Pubblica istruzione che ha ruoli centrali e periferici, la stessa parola non è del tutto appropriata per il Ministero del turismo e dello spettacolo che ha soltanto ruoli centrali.

Comunque sottolineo al Senato la necessità di accordare questa deroga anche per il Ministero del turismo e dello spettacolo perchè da tanti anni si attende una revisione degli organici e questa è una esigenza avvertita non solo dal personale, ma altresì ri-

spondente a necessità del servizio. Alcune direzioni generali si trovano in difficoltà per insufficienza di personale.

P R E S I D E N T E . Il senatore Molinari ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 23. 3.

M O L I N A R I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in sede di discussione generale il senatore Bonafini, che è firmatario con me ed altri colleghi dell'emendamento n. 23. 3 ha illustrato le ragioni di quest'emendamento e, poichè il relatore senatore Ajroldi si è dichiarato favorevole all'emendamento stesso, come anche il Ministro, pregherei il senatore Angelilli di aderire al testo da noi presentato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 23. 8.

A I M O N I . Prendo la parola per esporre i motivi che ci hanno spinto ad aggiungere, a quanto richiesto con l'emendamento dei senatori Molinari, Bonafini ed altri relativamente al personale della Pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, anche il personale dei Vigili del fuoco e dell'ANAS. Sia per l'uno che per l'altro personale esistono delle proposte di legge per la revisione dei ruoli organici centrali e periferici.

Per i dipendenti dell'ANAS, in particolare, vi sono poi altri motivi, e cioè il fatto che i compiti dell'ANAS si sono in questi ultimi tempi, sviluppati. L'organico, quindi, è insufficiente rispetto al passato. Un altro elemento è dato dal fatto che molti lavoratori sono stati assunti dall'ANAS come cantonieri, ma da anni svolgono un'attività da operai; perciò, non essendo inquadrati negli organici come cantonieri, non possono avere lo sviluppo di carriera e godere di determinati benefici, come quelli di alloggio, eccetera.

Per i Vigili del fuoco c'è un argomento che ci ha indotto a presentare quest'emendamento che modifica quello del senatore Molinari; e cioè, l'esigenza dell'adeguamento degli organici del personale dei Vigili del fuoco non deriva dai nuovi compiti di protezione civile, ma da una necessità di funzionamento dei servizi normali di soccorso.

Ecco le ragioni per cui noi abbiamo voluto aggiungere e i Vigili del fuoco e i dipendenti dell'ANAS. Preghiamo il Ministro ed il relatore di accogliere questo nostro emendamento. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A I R O L D I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento n. 23. 6, il relatore ha già espresso il suo avviso contrario alla soppressione del n. 3), anche perchè la riforma è impostata, in via di massima, sulla riduzione degli organici e quindi sulla compressione dei ruoli. Pertanto, l'ipotesi prevista dal n. 3) è un ipotesi del tutto eccezionale. Soltanto, in via subordinata, atteso il parere della 5ª Commissione, se così ritenesse il Governo, si potrebbe ripiegare sull'emendamento n. 23. 7.

Il relatore è contrario all'emendamento n. 23. 4 perchè le parole: « in relazione a » servono come collegamento necessario di tutto il periodo costituito da quel capoverso. Per quanto concerne poi il personale dell'Amministrazione del turismo, il relatore conferma di essere favorevole, in via di massima, agli emendamenti nn. 23. 1 e 23. 3, ma non al n. 23. 8, che estende anche ad altro personale gli stessi benefici. Quanto poi alla scelta del testo, si rimette al Governo per la scelta tra il n. 23. 1 ed il n. 23. 3.

Si rimette al Governo anche per l'emendamento n. 23. 5, riguardante l'eventuale inversione della collocazione dei due ultimi commi.

B O N A F I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Signor Presidente, mi guarderei bene dal mettermi in concorrenza con l'iniziativa di un collega nel presentare gli emendamenti. Vorrei solo richiama-

re l'attenzione dell'Assemblea sulla differenza sostanziale che c'è tra i due emendamenti nn. 23. 1 e 23. 3.

Il senatore Angelilli parla del Ministero in termini generici. Noi invece parliamo dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione. Perchè questo, onorevole collega? Perchè la legge all'articolo 23, che dà possibilità ai Ministeri entro i tre anni di dimostrare la necessità del loro potenziamento, al punto 1) dice che « dovranno essere precisate le dotazioni organiche in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità ». Ecco quindi che col nostro emendamento ci atteniamo proprio al punto 1) dell'articola 23, in quanto la materia dell'emendamento aggiuntivo manifesta l'esigenza globale del Ministero del turismo e dello spettacolo, riferendosi però agli organici che esso ha e che debbono essere potenziati, come è stato dimostrato con evidenza di elementi nel mio intervento in sede di discussione generale.

Come dicevo poc'anzi, signor Presidente, mi guarderei bene dal contrastare l'*iter* dell'emendamento di un collega, ma ritengo di aver spiegato i motivi per cui quello presentato da me è da ritenersi più completo e più coerente rispetto alla legge.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Sull'articolo 23 ci sono parecchie questioni che mi pare abbiano confuso molto l'argomento.

Cominciamo dalle più semplici: Ministero del turismo, ANAS, Vigili del fuoco. Non c'è dubbio che il Ministero del turismo e dello spettacolo debba godere della particolare sollecitudine che abbiamo concesso al Ministero della pubblica istruzione.

È inutile dire le ragioni, che sono note. Il Ministero del turismo è un ex Sottosegretariato alla Presidenza che ha avuto in questi ultimi anni uno sviluppo di compiti e di funzioni veramente straordinario, mantenendo tuttavia l'organico di allora. È evidente, quindi, che questo organico va sensibilmente aumentato ed io spero che non verrà aumentato solo nelle direzioni generali, ma anche e sopra tutto nelle qualifiche medie e inferiori, così da risultare allargato in relazione ai notevoli maggiori compiti ad esso spettanti.

Sono favorevole, quindi, all'emendamentoto relativo a tale Ministero. Quale forma: forma Angelilli o forma Molinari? Io sono del parere che sia preferibile la forma Molinari, cioè che si dica: « Ministero del turismo e dello spettacolo », ma: « Amministrazione del turismo e dello spettacolo ». Questo proprio perchè, anche se per il momento non vi sono degli organi periferici di tale Ministero, appunto in esecuzione e in adeguamento allo sviluppo che il Ministero ha avuto in questi ultimi anni tali organi periferici potrebbero essere creati; perciò mi sembra più giusta la dizione proposta con lo emendamento Molinari che non la dizione dell'emendamento Angelilli.

Sono contrario ad estendere questa facilitazione all'ANAS e ai Vigili del fuoco. Per l'ANAS era in trattazione un provvedimento di carattere particolare che sarebbe già stato approvato se da alcuni settori di questo istituto non si fosse voluto cogliere l'occasione per allargare eccessivamente gli alti gradi, cosicchè non è stato possibile raggiungere l'accordo nè con il Ministro per la riforma burocratica nè con il Ministro del tesoro e il provvedimento è rimasto insabbiato. Comunque è un settore particolare che va regolato a parte e che regoleremo senza dubbio con un provvedimento separato.

Con l'emendamento n. 23. 4 si propone di non dire che saranno consentiti aumenti degli organici « in relazione » a nuovi ed accresciuti compiti delle singole Amministrazioni, ma di dire invece: « oltre che ». Evidentemente questa nuova dizione apre enormi possibilità di aumento degli organici, il che è contro la legge.

Il disegno di legge sostanzialmente vuole ridurre gli organici, fare di ogni qualifica una qualifica funzionale e ridurre, anche per rendere più efficiente, più spedita e più sollecita l'amministrazione, tali organici.

È prevista, come si deve prevedere, anche l'ipotesi contraria, cioè che in alcuni casi particolari, come quello dei Ministeri del turismo e della pubblica istruzione, gli organici siano allargati, ma la regola, la *mens*, la *ratio legis* è quella di tentare di ridurre i casi e le ipotesi di allargamento degli organici.

D I P R I S C O . Signor Ministro, per il personale tecnico, per esempio per i Vigili del fuoco, può dirci qualcosa?

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il personale tecnico, che indubbiamente va aumentato, soprattutto in alcuni Ministeri tecnici (come quelli dei lavori pubblici e della ricerca scientifica), è tutelato già dal numero 3) dell'articolo 23.

Resta l'emendamento di fondo del senatore Bonacina.

B O N A C I N A . Signor Ministro, ritiro l'emendamento n. 23. 6.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'emendamento n. 23. 7 presentato dal senatore Bonacina, in sostanza esso conferma il contenuto del punto 3) dell'articolo 23, ma invece di dire: « provvedere con delega », come è previsto dal punto 3), dice di provvedere con successivi provvedimenti di legge. Non credo di poter aderire a questo concetto, perchè il disegno di legge al nostro esame vuole una vera e propria delega e quindi non si può rinviare a leggi successive che, fra l'altro, potrebbero dare luogo ad una maggiore opposizione, o a maggiore contrasto e a maggiori contese.

A detta del senatore Bonacina vi sarebbero delle difficoltà di carattere finanziario perchè la legge delegata dovrebbe in ogni modo stabilire la copertura, mentre non la potrebbe stabilire, mentre questa copertura la potrebbe stabilire il particolare provvedimento legislativo. Credo, comunque, che questa eccezione si debba, in linea di fatto e in linea di diritto, superare. Pertanto insisto perchè l'articolo 23 sia mantenuto al punto 3) così com'è.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonacina, insiste sul suo emendamento?

B O N A C I N A . Mi dispiace che in questo momento non siano presenti nè il Presidente della Commissione finanze e tesoro nè il senatore Trabucchi i quali con più competenza di me avrebbero potuto esporre il pensiero della Commissione finanze e tesoro. Debbo, quindi farlo io.

Signor Presidente, non è ammissibile, non è pensabile che la legge delega possa, senza criterio direttivo e senza esplicita indicazione nella legge delegante, provvedere alla copertura finanziaria. Quindi, i 480 miliardi, se vogliamo dare alla sostanza politica degli accordi...

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Voglio precisare che i 480 miliardi devono riguardare esclusivamente il personale già in attività nel 1967. Quindi gli oneri per le eventuali nuove immissioni di personale vanno oltre i 480 miliardi.

B O N A C I N A . Signor Presidente, come lei ha sentito (qui siamo indubbiamente in fase di rispetto della Costituzione) dall'autorevole conferma del Ministro, nei 480 miliardi non è compreso il finanziamento del maggior onere, delle maggiori spese derivanti dall'eventuale aumento degli organici. Esiste quindi il problema della copertura. Come risolviamo questo problema? Il Governo è abilitato ad esercitare la potestà legislativa delegata entro i termini e seguendo i criteri direttivi di questa legge. La potestà legislativa, secondo il disegno di legge, concerne l'eventualità dell'aumento degli organici in casi eccezionali (che poi disgraziatamente diventeranno la regola) dovuti a circostanze di lavoro eccetera. Ma lasciamo andare il processo alle intenzioni. L'aumento comporta maggiori oneri: ma dov'è la copertura? La potestà legislativa delegata non è estensibile nè è estesa al reperimento della copertura finanziaria. Neppure potrebbe darsi la ipotesi che il reperimento della copertura finanziaria ai fini dell'articolo 81 della Costituzione sia costituzionalmente soddisfat-

to attraverso la legge di bilancio. Non da oggi, infatti, abbiamo detto e ripetuto in 5ª Commissione che la legge di bilancio deve limitarsi soltanto a trasferire nell'articolato degli stanziamenti dei singoli capitoli ciò che è stato previsto da leggi sostanziali.

Ecco il motivo per il quale, onorevole Presidente, è obiettivamente impossibile ed è mille volte incostituzionale la norma del punto 3), per cui è necessario modificarla.

D'altra parte dal punto di vista legislativo, onorevole Ministro, noi siamo d'accordo che entro quei termini, cioè entro l'anno per i due Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e entro tre anni per gli altri Ministeri, il Governo potrà — io dico dovrà — provvedere alla revisione dei ruoli organici. Ma se la revisione comporterà aumenti, il Governo dovrà venire in Parlamento e ottenere la necessaria approvazione.

P R E S I D E N T E . Lei allora insiste sul suo emendamento?

B O N A C I N A Assolutamente sì, signor Presidente, perchè non possiamo votare una norma incostituzionale quale è quella contenuta nel punto 3) dell'articolo 23.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonacina, io penso che lei abbia ragione, tanto più che vi è un parere della Commissione finanze e tesoro.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Dato che il signor Presidente ha ricordato che c'è il parere, a suo giudizio nettamente « bonaciniano », della Commissione finanze e tesoro e dato che il signor Presidente ha detto che lei, senatore Bonacina, ha ragione, io per un doveroso riguardo all'Assemblea dichiaro che, fermo restando il mio punto di vista, anche se probabilmente o presumibilmente errato, mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 23. 7, presentato dai senatori Bonacina, Bonafini ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Chiedo al senatore Di Prisco se insiste sul suo emendamento n. 23. 4.

D I P R I S C O . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Senatore Angelilli, insiste sull'emendamento n. 23. 1?

A N G E L I L L I . Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Ministro per aver indirettamente accolto il mio emendamento che varia solo per una parola nella forma in relazione al fatto che mi sembrava più preciso dire, anzichè Amministrazione, Ministero. La sostanza è la stessa dell'emendamento firmato dai senatori Molinari, Bonafini e altri. L'importante è che venga raggiunto il fine comune e pertanto di buon grado non insisto sul mio e aderisco all'emendamento presentato dai senatori Molinari e Bonafini con l'augurio che il ministro Corona possa realizzare, così come è nei nostri voti, la revisione degli organici nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . L'emendamento n. 23. 1 s'intende allora ritirato.

Metto ai voti l'emendamento n. 23. 3, presentato dai senatori Molinari, Bonafini, Palumbo, Nencioni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 23. 8, presentato dai senatori Aimoni, Fabiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'emendamento n. 23. 5, presentato dai senatori Fabiani, Di Prisco, Gianquinto, Preziosi, Aimoni e Secchia, tendente ad invertire, nella collocazione, gli ultimi due commi.

Invito il Governo ad esprimere il suo avviso su tale emendamento.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo deve osservare che da un punto di vista formale e in linea di logica l'emendamento Fabiani potrebbe essere accolto. Però non vorrei che invertendo questi commi si potesse pregiudicare quella specie di trattamento preferenziale che noi abbiamo fatto ai Ministeri della pubblica istruzione e del turismo. Se non c'è questo pericolo, io accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabiani, insiste sull'emendamento?

F A B I A N I . Insisto perchè altrimenti si rischia di sottrarre tutta una categoria alla normativa prevista dall'articolo 23.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 23. 5, presentato dai senatori Fabiani, Di Prisco ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Bonacina, mi sembra che l'approvazione dell'emendamento n. 23. 3 contrasti con la precedente approvazione dell'emendamento n. 23. 7.

B O N A C I N A . Signor Presidente, innanzitutto mi permetto di ricordare che noi abbiamo accantonato la votazione dell'articolo 11, il cui ultimo comma era in connessione proprio con la decisione che avremmo adottato per il punto 3) dell'articolo 23.

In secondo luogo, ritengo si debba esaminare come risolvere adesso la questione della revisione dei ruoli organici. Secondo me dovrebbe risolversi in questi termini: il Governo può procedere con legge delegata alla revisione dei ruoli organici, ma deve venire in Parlamento per farsi autorizzare gli aumenti dei ruoli e la relativa copertura della spesa con legge specifica, in quanto abbiamo già acquisito, mi sembra, che con i 480 miliardi non è possibile coprire anche le spese derivanti dall'aumento dei ruoli organici. Così stanno correttamente i termini della questione e in questo senso penso che dobbiamo interpretare ed applicare l'emendamento testè approvato.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento n. 23. 3 che è stato approvato non ha alcuna ragion d'essere: infatti lo scopo era quello di aumentare i ruoli organici.

B O N A C I N A . Signor Presidente, torno a dire che noi con l'emendamento al punto 3) dell'articolo 23 abbiamo evitato la possibilità dell'aumento dei ruoli organici, non quella della revisione.

P R E S I D E N T E . Abbiamo annullato la delega.

B O N A C I N A . La delega per l'aumento, non per la revisione.

Mi permetto di ricordare, inoltre, che il Governo ci ha parlato della eccezionalità dell'aumento per alcuni Ministeri, e quindi per quei Ministeri in cui non vi sarà l'aumento non c'è problema. Si proceda pertanto alla revisione con legge delegata, ma si venga in Parlamento per gli aumenti e per la ricerca della copertura, come esige la Costituzione; oppure il Governo dica che la copertura è comunque assicurata, ed allora tutto diventa costituzionale.

A J R O L D I , *relatore*. Non è possibile stabilirlo adesso. D'altra parte c'è una delega al Governo per apportare le debite variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonacina, so che lei è di parere contrario, ma qui si tratta di una revisione di ruoli, e tale revisione naturalmente comporta anche degli aumenti.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Mi scusi, signor Presidente, ma lo scopo del punto 3) dell'articolo 23 è quello di consentire in alcuni casi che specificheremo sucessivamente, e in modo particolare per i Ministeri del turismo e della pubblica istruzione, l'aumento dei ruoli; altrimenti non avrebbe senso.

B O N A C I N A . Onorevole Ministro, è lei che deve mettersi d'accordo con se stesso: prima dice che aumento non ci sa-

rà, poi dice che ci sarà soltanto in alcune circostanze, poi ancora dice che l'aumento sarà compensato da alcune riduzioni. La sola cosa che deve dirci è che se l'aumento del ruolo organico comporterà un maggiore onere al bilancio dello Stato di un miliardo o di una lira, tale onere sarà coperto con questo o quell'altro modo. Dato che il Governo stesso ci è venuto a dire qui in quest'Aula per l'ennesima volta che nei 480 miliardi non c'è copertura di questo onere, noi che siamo qui anche a tutela della Costituzione — e la quinta Commissione si è riunita per questo — dobbiamo accertare dove stia la copertura del maggior onere. Siccome la copertura non c'è nei 480 miliardi, il Governo può risolvere il problema accantonando la questione oppure dicendo: alla copertura di eventuali aumenti dei ruoli organici si provvederà così e così. Ma non può pensare di provvedere in una maniera che non soddisfi le esigenze dell'articolo 81. Inoltre l'aumento del ruolo organico, se di aumento si tratterà, dovrà essere approvato nel termine di un anno o nel termine di tre anni, a seconda del Ministero.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11, la cui votazione è stata precedentemente accantonata. Se ne dia lettura nel testo emendato.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 11.

Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli operai dello Stato saranno riordinate sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere.

Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilità di ulteriore progressione in carriera.

I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale.

Sarà consentito il passaggio alla carriera immediatamente superiore, nei casi previsti dagli attuali ordinamenti, mediante ammissione agli esami di promozione per il conseguimeno della qualifica intermedia, anzichè al concorso per la qualifica iniziale. L'ammissione agli esami sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge, saranno apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione di questo articolo.

A I M O N I . Meno l'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . In merito all'ultimo comma dell'articolo 11 faccio osservare che le variazioni sono sempre previste. Il testo non parla di variazioni in aumento; vi possono quindi essere anche variazioni in diminuzione.

B O N A C I N A . Mi pare che lei, signor Presidente, abbia ragione. Siccome noi abbiamo contemplato, con norma espressa, il caso dell'aumento di dotazione, è chiaro che questo comma, rimanendo, avrà valore solo per i casi in cui non vi sia aumento di dotazione o vi siano aumenti di dotazione compensati finanziariamente da diminuzioni, nei casi previsti dall'accordo coi sindacati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 24.

Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 24, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di composizione di Commissione speciale

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione dei Gruppi parlamentari, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge recanti la conversione dei decreti-legge sulle provvidenze a favore delle popolazioni siciliane colpite dai terremoti (nn. 2854-2855-2856-2857) i senatori: Actis Perinetti, Adamoli, Banfi, Bisori, Carettoni Romagnoli Tullia, Cataldo, Cipolla, Cuzari, De Unterrichter, Di Rocco, Gaiani, Giancane, Giardina, Granata, Grimaldi, Lombardi, Masciale, Messeri, Molinari, Pecoraro, Poët, Samaritani, Santarelli e Vecellio.

La Commissione è convocata, alle ore 19,30, in un'aula del Palazzo delle Commissioni per procedere alla propria costituzione.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme sulla elettrificazione delle zone rurali » (2859);

Deputati FUSARO e CODIGNOLA. — « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano » (2861).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della sanità:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia » (2858);

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621 » (2860).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Deputati ZOBOLI ed altri; AMATUCCI ed altri; BUTTÈ ed altri; DE FLORIO ed altri; STOR-

TI ed altri e BREGANZE e PENNACCHINI. — « Modificazioni delle norme concernenti le controversie del lavoro » (2848), previo parere della 10ª Commissione.

Annunzio di nuovo deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che — a seguito del ritiro della richiesta di rimessione all'Assemblea — i seguenti disegni di legge sono stati nuovamente deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati BIMA ed altri. — « Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel Comune stesso » (1533);

« Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'azienda di Stato delle foreste demaniali » (2618);

« Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (2624).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: ZANNIER ed altri. — « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine » (2639), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

PALERMO ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1322);

« Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (2645);

Deputati ROMANATO ed altri. — « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza » (2652);

« Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di lire 2.400.000.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1° luglio-31 dicembre 1965 e 1966 » (2726);

Deputato CAVALLARO Francesco. — « Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana » (2740);

« Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (2788);

« Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » (2790) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri*);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

POET ed altri. — « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183-B), *con modificazioni;*

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 » (2764);

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati DE MEO ed altri. — « Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio » (2746);

Deputati BOLOGNA ed altri; CERVONE e LETTIERI; CERVONE ed altri. « Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare » (2770);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Stanziamento della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze dello Stato quale azionista » (2760);

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 » (2833);

« Compensazione ai Comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino » (2841);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

GENCO. — « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere » (1580);

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale " Giuseppe Kirner " per l'assistenza ai professori medi » (2769);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputato TOZZI CONDIVI. — « Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (2661);

« Contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951-53 e 1958-60 » (2745);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (2784);

« Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione » (2785);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

TIBERI e BARTOLOMEI. — « Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, numero 765 » (2530-*B*);

Deputati PREARO ed altri. — « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella pre-

parazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (2771);

« Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 » (2826);

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (2842);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati Mitterdorfer ed altri. — « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale » (2840). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: VIDALI e FIORE. — « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » (73);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (2819).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2783

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2783. Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 25.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 25.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sostituire la parola: « comprese » *con l'altra*: « escluse ».

25. 2 BONACINA, BONAFINI

In via subordinata, sopprimere le parole: « comprese quelle con ordinamento autonomo » *e aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Nulla è innovato nelle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo ».

25. 3 BONACINA, BONAFINI

Sopprimere le parole: « comprese quelle con ordinamento autonomo ».

25. 4 AIMONI, DI PRISCO, FABIANI, PRESIOSI, GIANQUINTO, SECCHIA

Aggiungere il seguente comma:

« Analoghe procedure saranno seguite per le aziende autonome ».

25. 1 AIMONI, DI PRISCO, FABIANI, PRESIOSI, GIANQUINTO, SECCHIA

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonacina ha facoltà di illustrare gli emendamenti nn. 25. 2 e 25. 3.

B O N A C I N A . Ritiro l'emendamento n. 25. 2. Per quanto riguarda l'emendamento n. 25. 3, esso ha solo il compito di evitare che la determinazione annuale, con solo provvedimento del Presidente del Consiglio su proposta dei vari Ministeri, dei posti da mettere a concorso, si estenda alle aziende autonome ed in particolare a quelle che operano in regime di concorrenza come, per esempio, le Ferrovie dello Stato. Il ragionamento vale comunque per tutte le aziende autonome: per esse si impone la esigenza di garantirne la sempre maggiore efficienza, economia e competitività. Ora è chiaro che siccome il fattore lavoro, nel momento della combinazione dei fattori produttivi, conta molto e non si possono attendere i lunghi tempi, è opportuno togliere ceppi per le aziende autonome.

A I M O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A I M O N I . Noi ritiriamo gli emendamenti n. 25 4 e n. 25. 1, associandoci allo emendamento n. 25. 3, proposto dai senatori Bonacina e Bonafini.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sullo emendamento n. 25. 3.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 25. 3 Chi l'approva è pregato di alzarsi

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26 Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 26.

Con successiva legge si provvederà alla disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento.

Con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore alle 40 ore settimanali.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 26.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sopprimere il primo comma.

26. 1 NENCIONI, GRAY, MAGGIO, LESSONA, TURCHI, FERRETTI

Al secondo comma, sostituire le parole: « per il personale impiegatizio e salariato » *con le altre*: « per i dipendenti civili dello Stato ».

26. 2 COPPO, DI GRAZIA, BOLETTIERI, MAGLIANO Giuseppe, VALSECCHI Pasquale, TORELLI, ZONCA, ANGELILLI

P A C E . Domando di parlare sull'emendamento n. 26. 1.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . La prima parte dell'articolo 26, nel testo che stiamo esaminando, dà il potere all'Esecutivo di provvedere con successiva legge alla disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento. Ora, la norma come è formulata, a mio avviso e ad avviso del Gruppo, demanda un potere all'Esecutivo che noi crediamo di non poter avallare. Il problema generale dell'orario di lavoro, per quanto a noi consta, per i dipendenti civili dello Stato, non è stato discusso in occasione delle trattative svoltesi tra il Governo, le organizzazioni sindacali e i lavoratori. Abbiamo il timore che con una norma di questo genere demandiamo al potere esecutivo la possibilità di determinare la durata dell'orario di lavoro unilateralmente, con un atto d'imperio che può sfuggire anche all'esame od alla recezione di quelle che sono le legittime istanze delle categorie interessate.

Ci preoccupiamo anche di un altro fatto: che l'eventuale nuova disciplina dell'orario di lavoro non tenga conto, secondo le previsioni attuali, delle necessarie contropartite a vantaggio delle categorie. L'Esecutivo potrebbe domani ridimensionare gli orari di lavoro senza inserire nella nuova disciplina una contropartita che valga a ripagare il prestatore d'opera dell'evenuale ulteriore lavoro che viene ad incombergli.

Per queste ragioni, il Gruppo cui appartengo invita il Presidente a mettere in votazione l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti presentati all'articolo 26.

A J R O L D I , *relatore*. Il relatore è contrario alla soppressione del primo comma dell'articolo 26, il quale prevede che per la disciplina dell'orario di lavoro si provvederà con successiva legge. Si rimette invece al Governo per quanto riguarda lo emendamento n. 26. 2, a meno che non venga ritirato poichè mi sembra superfluo.

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori se insistono sull'emendamento n. 26. 2.

B O L E T T I E R I . Lo ritiriamo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda il primo emendamento devo rettificare un'affermazione del senatore Pace Non è esatto che la materia dell'orario di lavoro non sia stata oggetto di discussione in sede di trattative sindacali; se ne è discusso a lungo, diffusamente, soprattutto in relazione al problema dell'« orario spezzato » od « orario non spezzato »; la propensione era per l'orario continuato, eventualmente adottando il sistema americano dell'interruzione di un'ora per un piccolo « spuntino », ma tutto questo importa la necessità di organizzare un lavoro di rifornimento, diciamo, « culinario », che importa una spesa che le amministrazioni non sono in grado di sopportare. Ad ogni buon conto si è detto: tratteremo. Le leggi delegate verranno fatte non ad imperio dell'Esecutivo, il quale è sempre molto poco « imperioso » ed è sempre subordinato alla volontà sovrana del Parlamento, ma verranno anch'esse trattate in sede sindacale con la maggiore collaborazione possibile.

Una sola cosa si è voluta sin da questo momento precisare e determinare per una ragione psicologica più che per ragioni legislative: che in ogni caso non vi deve essere un orario superiore alle 40 ore settimanali. Per queste considerazioni sono contrario all'emendamento n. 26. 1. Sull'emendamento n. 26. 2 non mi pronuncio poichè è stato ritirato.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

P A C E . Dopo le dichiarazioni dello onorevole Ministro ritiriamo l'emendamento n. 26. 1.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 27. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 27.

Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1° marzo 1968 e fino al 31 dicembre 1970, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1° marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Per il personale delle ferrovie dello Stato che cesserà dal servizio nel periodo indicato nel precedente comma, le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono considerate per una somma uguale ad un diciottesimo dell'80 per cento dello stipendio, nonchè ad un diciottesimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono considerate per una somma uguale ad un diciottesimo dello stipendio, nonchè ad un diciottesimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 27.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Sopprimere il secondo comma.

27. 1 DI PRISCO, FABIANI, PREZIOSI, AIMONI, SECCHIA, GIANQUINTO

Sopprimere il secondo comma.

27. 2 BONACINA, BONAFINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonacina ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 27. 2.

B O N A C I N A . L'emendamento presentato dal senatore Bonafini e da me all'articolo 27 è strettamente collegato all'emendamento n 29. 3 e sottolineo tale collegamento all'onorevole Ministro perchè la soppressione del secondo comma dell'articolo 27, che tende in sostanza ad evitare una riduzione del miglioramento delle pensioni ai ferrovieri rispetto alla percentuale dello stipendio rappresentativo delle competenze accessorie rese pensionabili, trova a sua volta compensazione con la modifica del punto 6) dell'articolo 29, il quale fa rinvio a norme successive per la definizione del trattamento di pensionamento dei ferrovieri.

Faccio presente che questo emendamento è stato già concordato in sede tecnica con gli esperti dei Ministeri competenti, e quindi io credo che non ci dovrebbero essere difficoltà per la sua accettazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 27. 1

F A B I A N I . Anche noi insistiamo per l'approvazione del nostro identico emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 27, dato che tale comma, se approvato, comporterebbe praticamente una riduzione del trattamento economico pensionistico dei ferrovieri, il che non lascerebbe indifferente questa categoria: ci troveremmo perciò di fronte ad una agitazione, perchè i ferrovieri non intendono rinunciare a diritti che essi hanno già acquisito.

Insistiamo quindi perchè l'emendamento sia accolto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli identici emendamenti nn. 27. 1 e 27. 2, intesi a sopprimere il secondo comma dell'articolo 27.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. In effetti il Governo era perplesso, fino a poco tempo fa, sulla esattezza delle affermazioni degli onorevoli proponenti e cioè che l'approvazione del secondo comma importasse una diminuzione del trattamento pensionistico dei ferrovieri.

Tuttavia, poichè questo inconveniente effettivamente potrebbe in alcuni casi, sia pure lievemente, verificarsi, il Governo dichiara di non opporsi alla soppressione del secondo comma dell'articolo 27. Conseguentemente poi, all'articolo 29, bisognerà sopprimere il n. 6.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli emendamenti nn. 27. 1 e 27. 2, di identico contenuto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bonafini è stato presentato l'emendamento n. 27. 0. 1, tendente ad inserire, dopo l'articolo 27, il seguente articolo 27-*bis*:

« L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione parlamentare ».

Tale emendamento è già stato illustrato. Senatore Bonafini, lo mantiene?

B O N A F I N I . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, il Governo è molto imbarazzato. Si tratta di un emendamento piuttosto cattivo e sostanzialmente antigovernativo, nel senso che prevede l'ipotesi dell'assunzione di responsabilità di Governo da parte di un dipendente dello Stato.

In sostanza, da un punto di vista di estrema moralizzazione, l'emendamento potrebbe essere accettato, però mi sembra che sia troppo aggressivo.

Per questi motivi il Governo si rimette all'Assemblea.

B O N A F I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Onorevoli colleghi, evidentemente le dichiarazioni del Ministro hanno posto il dito sulla piaga, se egli ha definito, e giustamente, il mio emendamento come un imbarazzante problema politico. È chiaro che, avendo preso tutta la responsabilità nella presentazione di questo emendamento, l'ho fatto, ovviamente, a titolo personale. Ma le argomentazioni che ho portato in discussione generale e le preoccupazioni

che si manifestano nell'emendamento da me proposto non sono solo motivi che caratterizzano la mia sensibilità: è la sensibilità dell'Assemblea che io ho chiamato ad apporre il suo voto, poichè l'alta Assemblea è corresponsabile di una situazione che io ho denunciato. Ed è evidente che la stessa Assemblea, attraverso una sua scelta, aspiri a quelli che sono i temi di libertà che un Parlamento democratico deve ritenere suoi propri. Su questo, onorevoli colleghi, la realtà è che io mi appello a loro perchè si uniscano in un voto che non vuole distinguere settori di partito; come io mi sono assunto questa responsabilità, siano i colleghi singolarmente a confortarla con il loro voto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 27. 1, presentato dal senatore Bonafini, accolto dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato d ialzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 28.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente al 1° marzo 1968 sono riliquidati d'ufficio con effetto dalla data medesima, dalle Amministrazioni competenti con decreto ministeriale soggetto al controllo della Corte dei conti.

Il decreto di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla Direzione provinciale del Tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28, al quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 29.

La riliquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:

1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1° marzo 1968;

2) applicando le disposizioni in vigore al 1° marzo 1968;

3) lasciando invariato il numero di anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;

4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonchè la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio;

5) lasciando invariato l'importo degli assegni personali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione, che derivino dall'applicazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni;

6) applicando, per il personale delle Ferrovie dello Stato, il disposto del secondo comma del precedente articolo 27.

Nei riguardi dei professori universitari di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 ottobre 1961 e dei loro superstiti, nonchè del personale insegnante della scuola elementare, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria ed artisti-

ca, del personale direttivo dei Convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 30 settembre 1961 e dei loro superstiti, la riliquidazione delle pensioni si effettua tenendo conto:

a) per i professori universitari, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, modificata negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive disposizioni;

b) per il restante personale indicato nel presente comma, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalle tabelle A, B, C, C1, D ed E annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificate negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive disposizioni.

Nei confronti dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964, l'assimilazione delle paghe si effettua con i criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 29.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire il punto 6) *con il seguente*:

« 6) adottando per il personale delle Ferrovie dello Stato le opportune norme allo scopo di tener conto delle competenze necessarie da computare ai fini della ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1327, nonchè ai fini della liquidazione delle pensioni stesse ».

29. 3 BONACINA, BONAFINI, GIORGETTI, TRABUCCHI, BERMANI, PERRINO

Al primo comma, punto 6, *sostituire le parole*: « del secondo comma del precedente articolo 27 » *con le altre*: « della legge 19 luglio 1924, n. 1322 ».

29. 1 DI PRISCO, AIMONI, PREZIOSI, GIANQUINTO, FABIANI, SECCHIA

Al primo comma, punto 6), *sostituire le parole*: « del secondo comma del precedente articolo 27 » *con le altre*: « della legge 19 luglio 1924, n. 1322 ».

29. 2 BONACINA, BONAFINI

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Faccio presente che nell'emendamento n. 29. 3 vanno corretti due errori di stampa, nel senso di sostituire le parole « competenze necessarie » con le parole « competenze accessorie » e il numero 1327 con il numero 1322.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 29. 3 con le correzioni indicate dal senatore Bonacina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti nn. 29. 1 e 29. 2. Metto pertanto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 30.

Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 28 si effettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma già a carico dei Comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.

(*È approvato*).

Art. 31.

Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1° marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si applica, con la predetta decorrenza, anche sul sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il relativo onere è a carico del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed è ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione temporanea disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e dei loro superstiti, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 15 per cento, con effetto dal 1° marzo 1968.

Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente articolo 28.

(*È approvato*).

Art. 32.

L'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal 1° marzo 1968, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze:

— stipendio o paga in vigore al 1° marzo 1968, ridotto del 10 per cento;

— quote di aggiunta di famiglia;

— indennità militare nelle misure vigenti al 1° marzo 1968;

— assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1° marzo 1968 risiedono in Comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.

(*È approvato*).

Art. 33.

Con effetto dal 1° marzo 1968 sono abrogati: la legge 27 settembre 1963, n. 1315; l'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, numero 662; la legge 26 maggio 1965, n. 583 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, nonchè l'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.

L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a titolo di acconto, anche dopo il

1° marzo 1968, salvo successivi conguagli, sino al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale assegno personale di cui al successivo articolo 34.

(*È approvato*).

Art. 34.

Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 28 al 33. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nè l'assegno di caroviveri.

L'assegno personale di cui al precedente comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Nei confronti del personale al quale si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.

(*È approvato*).

Art. 35.

I precedenti articoli dal 27 al 34 si applicano anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

(*È approvato*).

Art. 36.

L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli dal 28 al 34 non vanno computati:

— ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

— per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

(*È approvato*).

Art. 37.

Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonchè dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle Amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.

P R E S I D E N T E . A questo articolo da parte dei senatori Coppo, Di Grazia, Bolettieri, Magliano Giuseppe, Valsecchi Pasquale, Torelli, Zonca e Angelilli è stato pre-

sentato un emendamento sostitutivo numero 37. 1. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data » *con le altre*: « dallo Stato, agli aventi diritto, salvo rivalsa verso i comuni delle quote poste a loro carico ».

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 37. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 38.

Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non è dovuta, dal 1° gennaio 1968, la tredicesima mensilità prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo.

(*È approvato*).

Art. 39.

Il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è liquidato, a decorrere dal 1° marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.

(*È approvato*).

Art. 40.

Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 28 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonchè con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, d'intesa con le Amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 41.

Ai fini dell'attuazione, ai sensi dei precedenti articoli, della riforma della pubblica Amministrazione, del riordinamento delle carriere, del riassetto retributivo dei dipendenti civili e militari dello Stato compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, del riordinamento retributivo delle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, e delle altre particolari categorie di cui al precedente articolo 18 nonchè per la riliquidazione delle pensioni, la spesa a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilita in lire 100 miliardi e l'onere aggiuntivo per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissato in lire 110 miliardi per l'anno 1969, lire 135 miliardi per l'anno 1970 ed in lire 135 miliardi per l'anno 1971.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Coppo, Di Grazia, Bolettieri, Magliano Giuseppe, Valsecchi Pasquale, Torelli, Zonca e Angelilli è stato presentato un emendamento aggiuntivo, n 41. 1. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « avuto riguardo, per il personale in attività di servizio, al numero delle unità risultanti al 1° gennaio 1967 ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è stato ritirato. Metto pertanto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 42. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 42.

I dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni dello Stato e per la Scuola e singolarmente per ciascuna Azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 42.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « maggiormente rappresentative » *con le altre*: « sia verticali sia orizzontali ».

42. 4 PESERICO, GERMANÒ, ROTTA, PALUMBO, BATTAGLIA, MASSOBRIO

Al secondo comma, sostituire le parole: « una unità per ogni 5.000 dipendenti » *con le altre*: « una unità per ogni 3.000 dipendenti ».

42. 1 NENCIONI, GRAY, MAGGIO, LESSONA, TURCHI, FERRETTI

Al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: « Il conteggio » *fino alla fine.*

42. 3 FABIANI, DI PRISCO, GIANQUINTO, PREZIOSI, AIMONI, SECCHIA

Al secondo comma, sostituire le parole: « globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola », *con le altre*: « globalmente per ciascuno dei settori dell'amministrazione dello Stato e della scuola ».

42. 2 NENCIONI, GRAY, MAGGIO, LESSONA, TURCHI, FERRETTI

P A C E . Domando di parlare sull'emendamento n. 42. 1.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . La ragione della sostituzione del rapporto tra 3 mila e 5 mila è determinata, a nostro avviso, dalla necessità di una più articolata possibilità di collocamento in aspettativa dei dirigenti sindacali ed anche e soprattutto di una più agevole ripartizione, tra le varie organizzazioni sindacali dello Stato, dell'istituto della aspettativa. Penso che a queste esigenze risponda meglio il rapporto di 1 a 3 mila anzichè quello di 1 a 5 mila, come previsto dalla norma in oggetto. Insisto per la votazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 42. 3.

F A B I A N I . Ritengo opportuno il cambiamento proposto con il mio emendamento, consistente nella soppressione dell'ultimo periodo, dovendo la distribuzione essere regolata mediante trattative globali tra le

organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, non potendosi fare distinzione tra amministrazioni e aziende autonome. Saranno poi le organizzazioni stesse che valuteranno, all'interno del quoziente loro spettante, i criteri di ripartizione tra i vari settori.

Sono queste le ragioni per cui sosteniamo la soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma.

P A C E . Domando di parlare sull'emendamento n. 42. 2.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Per questo emendamento, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci potrebbe essere sufficiente un chiarimento dell'onorevole Ministro, perchè esso mira a stabilire, dal punto di vista della interpretazione, che le unità da collocare in aspettativa non sono conteggiate cumulativamente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola, ma globalmente per ciascuno dei settori: per le prime tutti i vari Ministeri e per la seconda i vari ordini e gradi.

Se questa è la portata della norma, non insistiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria a tutti e quattro gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti. Vuole porre in rilievo, soprattutto nei confronti degli onorevoli senatori del settore di sinistra, che questo testo è stato concordato parola per parola, virgola per virgola, con le organizzazioni sindacali, dopo una assiduità di discussioni e dopo una intensità di esame che credo nessun altro punto del provvedimento abbia avuto.

I sindacati si sono alla fine accontentati di questo testo, dichiarando la loro piena soddisfazione. Non è possibile ora cambiarlo, perchè questo altererebbe tutti i rapporti.

P R E S I D E N T E . Senatore Palumbo, mantiene l'emendamento n. 42. 4?

P A L U M B O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Pace, mantiene l'emendamento n. 42. 1?

P A C E . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 42. 1, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Fabiani, mantiene l'emendamento n. 42. 3?

F A B I A N I . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 42. 3, presentato dai senatori Fabiani, Di Prisco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Pace, mantiene l'emendamento n. 42. 2?

P A C E . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 42. 2, presentato dai senatori Nencioni, Gray ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 42. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BONAFINI, *Segretario*:

Art. 43.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 42 sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

(*È approvato*).

Art. 44.

I dipendenti civili delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 42 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, Azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'Amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le Amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

(*È approvato*).

Art. 45.

Al personale di cui al precedente articolo 44 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

(*È approvato*).

Art. 46.

Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 42 è concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle Aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle Amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 46.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere la parola: « esclusivamente ».

46. 1 GIANQUINTO, DI PRISCO, FABIANI, PREZIOSI, AIMONI, SECCHIA

Al secondo comma, sostituire le parole: « maggiormente rappresentative », *con le altre*: « presenti ed operanti nelle amministrazioni ed aziende autonome ».

46. 3 PALUMBO, BATTAGLIA, MASSOBRIO, PESERICO, GERMANÒ, ROTTA

Al secondo comma, dopo le parole: « Aziende autonome », *inserire le altre*: « nonchè nelle sedi periferiche di maggiore importanza ».

46. 2 DI PRISCO, AIMONI, PREZIOSI, FABIANI, GIANQUINTO, SECCHIA

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 46. 1.

G I A N Q U I N T O . Noi proponiamo la soppressione, al primo comma, della parola « esclusivamente », per evitare la possibilità di arbitrarie interpretazioni restrittive che si potrebbero risolvere nello svuotamento del principio di libertà di informazione e di pubblicità che è affermato nella prima parte dell'articolo 46. Ritengo, pertanto, che l'emendamento possa essere accolto perchè tende appunto a ribadire la libertà di informazione in ordine alle notizie aventi contenuto sindacale. Lasciando l'articolo così come è formulato, c'è il pericolo che si possa interpretare molto restrittivamente questa conquista dei lavoratori. Mi auguro che il signor Ministro vorrà accogliere l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 46. 3.

P A L U M B O . Rinunzio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 46. 2.

D I P R I S C O . Il nostro emendamento afferma l'esigenza che siano messi a disposizione dei locali presso le sedi periferiche, almeno di maggiore importanza, proprio per questa articolazione della vita democratica nella amministrazione.

Il ministro Colombo, in una nota verbale, non si era opposto alla possibilità di questa soluzione. Ritengo, pertanto, che non ci sia difficoltà da parte del ministro Bertinelli ad accettare l'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo fa rilevare che anche questo è stato un punto su cui i sindacati hanno svolto intense trattative e che — e spero sia riconosciuto da tutti — rappresenta una notevole conquista sindacale perchè permette l'entrata ufficiale e pubblica del sindacato in ogni edificio ministeriale e, in certo senso, nelle rappresentanze locali.

Vorrei, però, pregare i colleghi di non chiedere troppo, di non esagerare. Che cosa vuol dire: « esclusivamente sindacale »? Si è voluto cioè affermare e distinguere nettamente il sindacato dal partito politico; si è voluto riconoscere al sindacato il diritto di esprimere ovunque, anche in tutti gli edifici governativi, la sua opinione sindacale, senza per questo riconoscere al partito un diritto di fare la manifestazione partitica, politica, in questi edifici.

G I A N Q U I N T O . Non c'è estensione ai partiti perchè con l'emendamento la norma rimarrebbe formulata così: « notizie di carattere sindacale ».

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio.* Anzitutto si conserva la legge sulla stampa, evidentemente per non incorrere in responsabilità penali anche nei confronti del terzo ospitante; poi deve trattarsi di notizie di carattere esclusivamente sindacale, vale a dire...

G I A N Q U I N T O . Togliendo l'avverbio « esclusivamente » resta che le notizie debbono avere carattere sindacale, quindi non politico.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio.* Riconosco che in linea di fatto può essere di difficile e di maliziosa interpretazione l'avverbio « esclusivamente », ma, come io riconosco questo, il collega Gianquinto deve a sua volta riconoscere che, in linea di fatto, capiterà molto frequentemente che assieme alla notizia sindacale si espongano anche notizie e riferimenti non sindacali. Comunque questa garanzia, data l'estensione della concessione, si doveva porre.

In ordine all'emendamento presentato dal senatore Di Prisco, si fa rilevare che sarebbe eccessivo e troppo dispendioso, per il Governo, l'obbligo di mettere a disposizione locali, bacheche, eccetera, anche nelle organizzazioni periferiche. D'altra parte l'emendamento proposto ha una formulazione generica poichè in ogni più piccola città di provincia vi sono 30, 40 edifici di organizzazioni periferiche del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 46. 1, presentato dai senatori Gianquinto, Di Prisco ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 46. 3, presentato dai senatori Palumbo, Battaglia ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

D I P R I S C O . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento n. 46. 2, augurandoci che, almeno in sede di contrattazione sindacale, il problema trovi una soluzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 46. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 47. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 47.

I dipendenti civili dello Stato hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Coppo, Di Grazia, Bolettieri, Magliano Giuseppe, Valsecchi Pasquale, Torelli, Zonca e Angelilli è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « I dipendenti civili dello Stato », le altre: « in servizio ed in quiescenza » (47. 1).

Poichè questo emendamento è stato ritirato, metto ai voti l'articolo 47. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Bonacina, Viglianesi, Giancane, Tortora, Tedeschi e Garavelli è stato presentato il seguente emendamento n. 47. 0. 1:

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

« In occasione di astensione dal lavoro nell'esercizio del diritto di sciopero da parte di dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo, la ritenuta sullo stipendio, paga o retribuzione è commisurata alla effettiva durata dell'astensione medesima ».

Da parte dei senatori Fabiani, Di Prisco, Aimoni, Gianquinto, Secchia, Preziosi, Petrone e D'Angelosante, è stato presentato il seguente emendamento n. 47. 0. 2, di contenuto identico al precedente:

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

« In occasione di astensione dal lavoro nell'esercizio del diritto di sciopero da parte di dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo, la ritenuta sullo stipendio, paga o retribuzione è commisurata alla effettiva durata dell'astensione medesima ».

Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 47. 0. 2.

F A B I A N I . Signor Presidente, questo emendamento, articolo 47-*bis*, è relativo alla libertà di sciopero che deve essere riconosciuta pienamente e senza nessuna limitazione per tutti i lavoratori e quindi anche per i dipendenti statali. Perchè questa libertà possa essere esercitata pienamente anche dai dipendenti statali è necessario che l'intervento dello Stato nei confronti di coloro che hanno scioperato non abbia assolutamente nessun carattere punitivo, in quanto ogni intervento a carattere punitivo significa limitazione della libertà di sciopero; la ragione dell'emendamento consiste nello stabilire che la trattenuta sullo sciopero breve sia relativa alle ore di durata dello sciopero stesso creando così un giusto equilibrio tra quelli che sono i diritti dello Stato di non pagare il lavoro non eseguito e la libertà di sciopero dei suoi dipendenti.

Si è addotto, a giustificazione dell'atteggiamento del Governo di fronte agli scioperi brevi, che se uno sciopero di un'ora dovesse essere valutato, agli effetti della trattenuta, soltanto in relazione al tempo dello sciopero stesso, potrebbe avvenire che dalle nove alle dieci faccia sciopero una categoria di dipendenti, dalle dieci alle undici faccia sciopero un'altra e così via, in modo che lo sciopero effettivamente eseguito dalle categorie di lavoratori singolarmente prese è della durata di un'ora, ma praticamente la paralisi dell'apparato dello Stato è della durata di tutte le ore in cui le varie categorie hanno scioperato.

A prescindere dall'assurdo di una situazione come quella che ho prospettato, fino ad oggi mai verificata e che forse mai si verificherà, non vedo perchè la stessa ipotesi non potrebbe essere formulata anche per tutte le altre categorie di lavoratori. Questa posizione del Governo verrebbe così a giustificare anche un'azienda privata la quale, in occasione di uno sciopero parziale di poche ore, stabilisse una trattenuta per tutta la giornata.

Questa posizione del Governo tendente praticamente a limitare la libertà di sciopero presenta un altro lato pericoloso. Essa finisce per esercitare una pressione sulla libertà di sciopero di tutti i lavoratori italiani e incoraggia gli industriali ad un'azione ricattatoria nei confronti dei lavoratori, cosa molto grave e oltretutto in contrasto con i presupposti fondamentali della Costituzione repubblicana.

Debbo altresì ricordare che su questo argomento si sono verificate varie discussioni

alle quali hanno partecipato anche dei Ministri. Ricordo, per esempio, che nel luglio 1965, a seguito della dichiarazione di sciopero nazionale dei ferrovieri, indetto dalle varie organizzazioni sindacali per protestare contro l'attacco al diritto di sciopero, il Governo convocò i sindacati dei ferrovieri e al termine di quell'incontro, presieduto dall'onorevole Nenni e al quale partecipavano i ministri Preti e Jervolino, fu steso un verbale che tra l'altro diceva: « 1) Il Governo è estraneo alle procedure giudiziarie a carico dei ferrovieri in quanto le denuncie per lo sciopero del novembre 1964 furono fatte alla Magistratura dalla polizia ferroviaria. 2) Il Vice Presidente del Consiglio, onorevole Nenni, ha affermato che nell'ambito della riforma del codice penale particolare attenzione verrà prestata a quanto attiene ai diritti previsti dalla Costituzione e ai problemi di libertà sindacale sollevati durante la riunione. 3) A seguito del parere della Corte dei conti prima e del Consiglio di Stato dopo, il problema delle trattenute in caso di scioperi di breve durata può essere risolto con apposita iniziativa legislativa della quale si riconosce la necessità. 4) I sindacati hanno manifestato la volontà di prendere l'iniziativa in tal senso e il ministro Preti ha affermato che, di fronte a questa iniziativa, non potrebbe che risultare un atteggiamento favorevole del Governo, tanto che la leggina potrebbe essere approvata rapidamente in autunno anche con il solo voto delle Commissioni parlamentari in sede deliberante ».

Ora noi abbiamo qui una legge che vuole disciplinare le libertà sindacali e riguarda anche le relazioni che debbono intercorrere tra il Governo e i dipendenti statali nell'esercizio dei loro diritti costituzionali. Non si vede perchè non si dovrebbe in essa sancire il principio di rispetto della libertà di sciopero in tutte le sue più estese manifestazioni.

Concludo affermando che è proprio qui la prova della democraticità del Governo, della sua sensibilità a interpretare quelle che sono le libertà dei lavoratori e a renderle anche, attraverso la legge, veramente effettive in tutte le loro manifestazioni e in tutta la loro estensione. Negare ciò che noi chiediamo in materia di trattenute per gli scioperi brevi, vuol dire affermare un concetto che oltre ad essere contrario alla Costituzione esprime interessi che sono contrari a quelli dei lavoratori e alla democrazia. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione si è già dichiarata contraria in quanto si tratta di materia che appartiene semmai alla legislazione sindacale ma non al presente disegno di legge. (*Vivaci commenti e proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Bertinelli ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro di essere decisamente contrario a trattare in questa occasione, in occasione cioè della discussione di questo disegno di legge, l'argomento. Aggiungo che sono stato autorizzato dal Governo a porre la questione di fiducia sulla reiezione dell'emendamento. (*Vivissime proteste dall'estrema sinistra. Clamori. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Avverto che, poichè il Governo ha posto la questione di fiducia sul rigetto dell'emendamento in esame, la votazione di tale emendamento avrà luogo per appello nominale.

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, abbiamo espresso, come Gruppo del PSIUP, le nostre osservazioni critiche su questo disegno di legge e abbiamo sentito dal relatore e dalla replica del Ministro che la quarta parte di questo disegno di legge va sotto il nome di libertà sindacali. È un fatto che

posso definire, in maniera molto precisa, vergognoso, che, nel quadro del capitolo delle libertà sindacali, (*vivi applausi dall'estrema sinistra*) il primo aspetto delle libertà sindacali, quello del diritto di sciopero, venga portato in un terreno melmoso e basso come quello della questione di fiducia, da parte del Governo, il quale rinuncia financo a discutere di questo problema. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lascino parlare il senatore Di Prisco.

D I P R I S C O . Al relatore, il quale ha affermato nella sua replica che questo problema esula dalla presente legge, voglio ricordare (*interruzione del senatore Gianquinto; richiami del Presidente*) che nell'emendamento che abbiamo proposto si tratta di rapportare la trattenuta alle ore effettive di sciopero, e non si tratta della regolamentazione del diritto di sciopero, che è stabilito dalla Costituzione, che rimane così come è stato voluto dalla Costituente, così come è stato voluto dalla lotta di Liberazione, con cui è stato portato questo nuovo aspetto democratico nel Paese. All'onorevole Ministro, che è ricorso ad un meschino sotterfugio, dicendo che non si può dividere il trattamento mensile per le ore effettive di sciopero, ci pare di dover dire che egli si è nascosto dietro un'argomentazione del tutto insufficiente. Qui c'è stata la rinnovata volontà politica del Governo di centro-sinistra di un attacco alla libertà sindacale, a quelle conquiste che sono sacrosante per i lavoratri. Per questo voteremo « no » al Governo di centro-sinistra, per questo sosterremo per i lavoratori le battaglie democratiche necessarie per ottenere il rispetto della Costituzione repubblicana. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

B O N A C I N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono il primo firmatario, insieme ad altri cinque compagni di Partito sindacalisti come me, tra cui il senatore Viglianesi, segretario generale della UIL, di un emendamento del tutto analogo a quello a favore del quale ha parlato poco fa il senatore Di Prisco e sul quale il rappresentante del Governo ha annunciato la decisione del Governo di porre la questione di fiduca. Dico subito che debbo protestare e dolermi per la decisione — che io considero inopportuna — adottata improvvisamente dal Governo di porre la questione di fiducia su questo punto.

A J R O L D I , *relatore*. Il senatore Bonacina lo sapeva fin da ieri!

B O N A C I N A . Senatore Ajroldi, lei non sa, e la prego di non interrompere in queste cose quando non sa, che questa mattina era intervenuto un accordo in senso completamente diverso. (*Clamori dall'estrema sinistra*). L'accordo era nel senso (come è stata fatta puntualmente richiesta poco fa) che ci sarebbe stata una semplice richiesta di appello nominale, senza che il Governo ponesse la questione di fiducia.

La ragione, onorevoli colleghi, di questo accordo era profondamente sentita dai lavoratori che noi qui rappresentiamo. La ragione era questa: che vi è una posizione unitaria delle tre confederazioni sindacali sul problema delle « trattenute lunghe » per gli scioperi brevi, posizione che non è stata accolta dal Governo nè in sede di trattative nè in questo disegno di legge. Le organizzazioni sindacali desideravano e desiderano mantenere assolutamente impregiudicata la questione perchè si tratta di una questione per esse intransigibile. Con la decisione del Governo di porre la questione di fiducia è chiaro che la maggioranza non può, in questo momento, porre a sua volta un grave problema quale sarebbe quello, anche se una parte soltanto di essa negasse la fiducia nell'approvare l'emendamento, di suscitare imbarazzi di natura politica.

Questo è il motivo per il quale io, anche a nome degli altri colleghi del mio Gruppo politico, ritiro l'emendamento. Ma nello stesso momento in cui ritiro l'emendamento

e annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista alla questione di fiducia posta dal Governo dico che ciò non solo non significa affatto rinuncia nè da parte del Gruppo socialista nè da parte delle confederazioni al principio contenuto nell'emendamento, ma rappresenta anzi la conferma della decisione che il Gruppo e la corrente socialista manifestano di sostenere la posizione che l'emendamento esprime.

In questi termini e in questi limiti noi parteciperemo alla votazione. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Pur essendo contrario all'emendamento, almeno in questa sede, poichè riguarda materia estranea a quella disciplinata dal disegno di legge, dichiaro, a nome del Gruppo liberale, che ci asterremo dal voto dopo la decisione del Governo di porre sul medesimo la questione di fiducia.

P A C E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . A nome del mio Gruppo, esprimo il convincimento che forse questa non è la sede più propria per la inserzione di una norma di questo genere. Ma *maiora premunt* e non è possibile che noi diamo voto negativo all'emendamento proposto perchè questo potrebbe significare ripudio del principio che informa l'emendamento stesso e noi sentiamo che ripugnerebbe profondamente alla nostra coscienza morale e al nostro senso giuridico che la ritenuta sullo stipendio possa eccedere i limiti della commisurazione con l'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

Con questo convincimento, dichiaro che il Gruppo del Movimento sociale italiano fa proprio l'emendamento n. 47. 0. 1, ritirato dal Gruppo socialista, e voterà a favore dell'emendamento stesso.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Indìco la votazione per appello nominale sull'emendamento n. 47. 0. 2, presentato dai senatori Fabiani, Di Prisco ed altri e sull'emendamento numero 47. 0. 1, di contenuto identico al precedente, presentato e poi ritirato dai senatori Bonacina, Viglianesi ed altri e successivamente fatto proprio dal Gruppo del Movimento sociale italiano, emendamento sul rigetto del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Francavilla*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Francavilla.

B O N A F I N I , *Segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori*:

Adamoli, Aimoni,

Barontini, Bartesaghi, Basile, Bera, Bertoli, Boccassi, Brambilla, Bufalini,

Caponi, Carucci, Caruso, Cassese, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte,

D'Angelosante, Di Prisco,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gatto Simone, Gianquinto, Gigliotti, Grimaldi, Guanti,

Kuntze,

Latanza, Levi, Lussu,

Maccarrone, Maggio, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Morvidi,

Orlandi,

Pace, Pajetta, Palermo, Parri, Passoni, Pellegrino, Pesenti, Petrone, Picardo, Pinna, Piovano, Pirastu, Preziosi,

Romano,

Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Scotti, Stefanelli,

Terracini, Tomassini, Tomasucci, Trebbi, Turchi,
Valenzi, Vergani, Vidali,
Zanardi.

Rispondono no *i senatori*:

Actis Perinetti, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arnaudi, Attaguile,
Baldini, Bartolomei, Bellisario, Berlanda, Bernardinetti, Bertola, Bettoni, Bisori, Bo, Bolettieri, Bonafini, Bosco, Braccesi, Bussi,
Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Cassano, Celasco, Cenini, Cittante, Cornaggia Medici, Cuzari,
Darè, De Dominicis, de Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,
Fanelli, Fenoaltea, Ferreri, Ferroni, Forma,
Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guarnieri,
Indelli,
Jannuzzi, Jervolino,
Lepore, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lopardi, Lorenzi,
Magliano Giuseppe, Martinez, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Moro, Murgia,
Nenni Giuliana,
Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perrino, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Poët,
Rosati, Rubinacci, Russo,
Salari, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spigaroli, Stirati,
Tolloy, Torelli, Trabucchi,
Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi,
Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Si astengono i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Battaglia, Bergamasco, Bosso, Chiariello, D'Andrea, Germanò, Nicoletti, Palumbo.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angelini Armando, Bernardo, Bronzi, Carubia, Cingolani, De Luca Angelo, Maier, Martinelli, Monni, Montini, Tedeschi, Tessitori.

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sugli emendamenti nn. 47. 0. 1, 47. 0. 2 di identico contenuto:

Senatori votanti . . .	195
Maggioranza	98
Favorevoli	75
Contrari	111
Astenuti	9

Il Senato non approva.

Presentazione di disegno di legge

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A G L I A , *Ministro senza portafoglio*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro di grazia e giustizia, il seguente disegno di legge: « Modifica alla Tabella *A* annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570 » (n. 2862).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole ministro Scaglia della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'articolo 48. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 48.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una Commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la Commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparabile, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica Amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la Commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della Magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della Commissione qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 48.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere la prima parte fino a: « Ministro incaricato per la riforma della pubblica Amministrazione », *e collegare la restante parte con il primo comma mediante le parole*: « nonchè da ».

48. 2 FABIANI, DI PRISCO, AIMONI, PRESIOSI, GIANQUINTO, SECCHIA

Al secondo comma, sostituire le parole da: « sei dipendenti », *sino a*: « carattere nazionale », *con le altre*: « 15 rappresentanti degli impiegati civili dello Stato appartenenti alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei salariati, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali, sia verticali che orizzontali ».

48. 3 PALUMBO, BATTAGLIA, MASSOBRIO, PESERICO, GERMANÒ, ROTTA

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « maggiormente rappresentative ».

48. 1 COPPO, DI GRAZIA, BOLETTIERI, MAGLIANO Giuseppe, VALSECCHI Pasquale, TORELLI, ZONCA, ANGELILLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 48. 2.

F A B I A N I . Signor Presidente, l'emendamento tende a unificare la composizione e la competenza della Commissione che dovrà esprimere pareri sui decreti delegati. Non è corretto il criterio che intende seguire il Governo il quale ha elaborato le linee di riforma con i sindacati e poi vuole evitare che essi esprimano il proprio parere sulla rispondenza dei provvedimenti delegati ai princìpi sanciti dalla legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Palummo ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 48. 3.

P A L U M B O . Rinuncio ad illustrarlo.

B O L E T T I E R I . Ritiro l'emendamento n. 48. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti nn. 48. 2 e 48. 3.

A J R O L D I , *relatore*. Sono contrario al loro accoglimento.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 48. 2, presentato dai senatori Fabiani ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 48. 3, presentato dai senatori Palumbo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 48. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

Art. 49.

All'onere di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1968 — comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennità mensile di perequazione alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo — si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.

(*È approvato*).

Art. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla Tabella. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

TABELLA

PARAMETRI INIZIALI E TERMINALI DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE VARIE CARRIERE O GRUPPI DI CARRIERE O CATEGORIE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI COMPRESE QUELLE AD ORDINAMENTO AUTONOMO

	Parametro iniziale	Parametro terminale
— Personale operaio (1)	115	210
— Personale delle carriere ausiliarie (2)	100	165
— Personale delle carriere esecutive (2)	120	245
— Personale delle carriere di concetto (3)	160	370

NOTE

(1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori del Servizio escavazione porti.

(2) Per i dipendenti civili delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e dei Monopoli di Stato appartenenti alle carriere esecutive ed ausiliarie le cui mansioni non rientrino in quelle previste rispettivamente dall'articolo 181 e dal primo comma dell'articolo 189 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè per i capi cantonieri dell'ANAS, l'inserimento del nuovo ordinamento dovrà tener conto della natura delle mansioni attribuite, prescindendo dalla carriera di provenienza.

(3) Per il personale delle carriere speciali che non risultassero soppresse a seguito del riordinamento delle carriere previsto dall'articolo 12, primo comma, della presente legge, i parametri saranno determinati tenendo conto delle relative attribuzioni, in relazione a quelli previsti per il personale delle carriere ordinarie corrispondenti.

	Parametro iniziale	Parametro terminale
— Personale delle carriere direttive (dall'ex coeff. 229 al 1040) (3) (4)	190	825
— Personale civile non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100	100	190
— Personale direttivo e docente della Scuola elementare, secondaria ed artistica; personale docente della Università (5)	165	825
— Personale militare o personale con trattamento assimilato:		
a) graduati e militari di truppa (da carabiniere ausiliario ad appuntato e gradi corrispondenti) (6)	100	150
b) sottufficiali (da sergente volontario ad aiutante di battaglia) (7) (8)	105	245
c) ufficiali in s.p.e. (da Sottotenente a Generale di Corpo d'armata) (9)	175	820

NOTE

(4) Per gli Ispettori generali e altre qualifiche equiparabili il parametro sarà pari a 530. Per i Provveditori agli studi e per gli Ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione il parametro terminale sarà pari a 535. Per i trattamenti riferiti agli ex coefficienti 1070 e 1040 il parametro sarà pari, rispettivamente, a 850 e a 825.

(5) Per il Preside di 1ª categoria il parametro terminale sarà pari a 535.

(6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di quattro anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio.

(7) Per il sergente di leva il parametro sarà pari a 100.

(8) Il parametro dell'Aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i Marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per una aliquota non superiore al 4 per cento dei posti di organico di sottufficiale, ferma restando la attuale aliquota di detrazione da considerare ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.

(9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che è necessario correggere due errori di stampa contenuti il primo nella nota n. 2, nella quale in luogo di « l'inserimento del » occorre leggere « l'inserimento nel » ed il secondo nella nota n. 3, nella quale in luogo delle parole « dall'articolo 12 » bisogna leggere le parole « dall'articolo 11 ».

Si dia ora lettura degli emendamenti presentati alla Tabella.

G E N C O , *Segretario*:

Alla nota n. 2 *della Tabella dei parametri, dopo le parole*: « Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni », *inserire le altre*: « dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Tab. 4 GIANCANE, AIMONI, DI PRISCO, PREZIOSI, PETRONE, FABIANI

Nella nota n. 2, *sostituire le parole*: « per i capi cantonieri dell'ANAS » *con le altre*: « per i cantonieri dell'ANAS ».

Tab. 1 COPPO, DI GRAZIA, BOLETTIERI, MAGLIANO Giuseppe, VALSECCHI Pasquale, TORELLI, ZONCA, ANGELILLI

Nella nota n. 2, *in fine, dopo la parola*: « provenienza », *aggiungere le altre*: « ai fini

dell'attribuzione dei parametri e classi di stipendio ».

Tab. 5 PALUMBO, BATTAGLIA, MASSOBRIO, PESERICO, GERMANÒ, ROTTA

Nella nota n. 4, sostituire le parole: « il parametro sarà pari a 530 » *con le altre*: « il parametro sarà pari a 535 ».

Tab. 3 BATTAGLIA, PALUMBO, ROTTA, MASSOBRIO, PESERICO, ROVERE

Alla tabella aggiungere, in fine, la seguente voce:

« Personale permanente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (dall'ex coefficiente 146 al 271) » *con il parametro iniziale*: « 120 » *ed il parametro terminale*: « 245 ».

Tab. 2 FABIANI, DI PRISCO, AIMONI, PRESIOSI, GIANQUINTO, SECCHIA

P R E S I D E N T E . Il senatore Giancane ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 4 alla Tabella.

G I A N C A N E . Per quanto riguarda il nostro emendamento, si tratta semplicemente di una precisazione di carattere formale.

B O L E T T I E R I . Ritiro l'emendamento n. 1 alla Tabella.

P R E S I D E N T E . Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare gli emendamenti nn. 5 e 3 alla Tabella.

P A L U M B O . Con l'emendamento n. 3 proponiamo di correggere, alla nota n. 4, il parametro 530, come parametro degli ispettori generali, in 535, e ciò per i seguenti motivi: il minore parametro previsto per gli ispettori generali e qualifiche equiparate rispetto a quello terminale stabilito per i provveditori agli studi e gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, nonchè rispetto a quello dei presidi di prima classe, non ha ragion di essere, perchè contraddice alle finalità proprie del riassetto, il cui presupposto fondamentale è quello di realizzare criteri di uniformità retributiva tra classi di stipendi e gruppi di funzioni che sostanzialmente si equivalgono, eliminando sperequazioni insorte per effetto di una legislazione frammentaria e particolaristica.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare l'emendamento n. 2 alla tabella.

F A B I A N I . Signor Presidente, il nostro emendamento alla Tabella è relativo al fatto che il corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur essendo un corpo a carattere civile, come è stabilito dalla vigente legge, continua ad essere assimilato ai militari, ai fini del trattamento economico

La categoria non è d'accordo con questo e da anni sta svolgendo un'azione per ottenere uno sganciamento completo dai militari. Si tratta perciò di comprendere in modo separato tale categoria nell'elenco di cui alla Tabella parametrale. Il parametro 120 che si propone è giustificato dal fatto che il vigile del fuoco è un lavoratore specializzato e quindi va equiparato alla categoria dei lavoratori specializzati dello Stato.

Se questo emendamento non fosse approvato, vorrebbe dire che i vigili del fuoco, pur avendo una qualifica ben specificata nell'ordinamento generale del personale dello Stato, verrebbero ad avere un parametro iniziale inferiore a quello che loro spetta di diritto.

In via subordinata all'emendamento n. 2, presento il seguente emendamento: « Sarà pari a 120 il parametro per la qualifica iniziale di vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». Evidentemente, se sarà approvato l'emendamento principale, non avrà ragion d'essere questo subordinato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti alla Tabella.

A J R O L D I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento n. 4 alla Tabella, presentato dai senatori Giancane, Aimoni, Di

Prisco ed altri, il relatore si rimette alle decisioni del Ministro, poichè si tratta di una precisazione.

Inoltre, la Commissione fa proprio l'emendamento che era stato presentato dal senatore Coppo e da altri senatori e che è stato ritirato dal senatore Bolettieri, perchè effettivamente, per quello che riguarda i cantonieri dell'ANAS, dire soltanto « i capi cantonieri » significa non comprendere tutta la categoria. Quindi la Commissione sarebbe favorevole alla dizione: « per i cantonieri dell'ANAS ».

Per quanto riguarda l'emendamento n. 5, il relatore si rimette al Governo in quanto la precisazione sia ritenuta utile.

È contrario invece all'emendamento n. 3, e si rimette al Governo per quanto riguarda l'emendamento n. 2 e quello subordinato proposto dal senatore Fabiani, ritenendo però che i vigili del fuoco dovrebbero avere lo stesso trattamento dei militari.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti alla Tabella.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio.* Il Governo accetta l'emendamento n. 4 alla Tabella, proposto dai senatori Giancane, Aimoni, Di Prisco ed altri, che ha carattere di specificazione nei riguardi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Accetta l'emendamento n. 1 alla Tabella, proposto dai senatori Coppo, Di Grazia, Bolettieri ed altri, per non escludere dai benefici i cantonieri: se rimanesse la nota così come è redatta, ne usufruirebbero soltanto i capi cantonieri e non le qualifiche subordinate a quella di capo cantoniere.

Non accetta gli emendamenti nn. 5 e 3, il primo presentato dai senatori Palumbo, Battaglia ed altri, il secondo presentato dai senatori Battaglia, Rovere ed altri; soprattutto rifiuta l'emendamento n. 3 alla Tabella, perchè, se si cambiasse il parametro dei presidi, si darebbe luogo ad un vero e proprio rivoluzionamento di tutta la Tabella e di tutti i parametri in relazione anche agli altri gradi.

Forse il senatore Palumbo sa che questo punto è stato uno dei più difficili e dei più duri da concludere appunto per la richiesta dei presidi rispetto ai provveditori agli studi. Come lei sa, i presidi vogliono essere parificati ai provveditori, ed i provveditori, invece, pretendono di avere un parametro, sia pure leggermente, superiore. In fine, in sede sindacale molto faticosamente è stato raggiunto un accordo nei termini proposti nella Tabella. Se questi termini venissero cambiati solo per i presidi e per i provveditori, naturalmente tutte le altre qualifiche degli altri settori dell'Amministrazione pubblica (che sono, secondo i vecchi concetti, parificate, quando le carriere erano a gradi oppure a coefficienti) insorgerebbero, e così salterebbe tutta la Tabella.

Quindi, il Governo è contrario ai due emendamenti nn. 5 e 3 alla Tabella.

È pure contrario all'emendamento n. 2 alla Tabella, proposto dai senatori Fabiani, Di Prisco, Aimoni ed altri, relativo ai vigili del fuoco, perchè, come ha rettamente ammesso il senatore Fabiani, i vigili del fuoco sono attualmente parificati ad alcuni gruppi di militari, come i carabinieri, eccetera. (*Interruzione della senatrice Farneti Ariella*). Pertanto, fino a che questo problema di fondo, e cioè se i vigili del fuoco siano o meno corpi militari, paramilitari, semimilitarizzati o militarizzati, non viene risolto, il cambiamento dei parametri dei vigili del fuoco importa uno sconvolgimento di tutti i parametri relativi agli altri gradi dei militari.

Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento Fabiani.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Quello che ha detto il Ministro non è giusto, perchè stabilire i parametri iniziali per i vigili del fuoco a 120 anzichè a 100, come è nella Tabella, non vuol dire affatto scombinare tutto; vuol dire semplicemente riconoscere che i vigili del fuoco, come già sono riconosciuti, sono un corpo a carattere civile e non militare

anche agli effetti economici e dare loro lo stesso trattamento del personale civile dello Stato.

Oggi, invece, si accetta che esso sia un corpo civile, ma dal lato economico viene equiparato al militare, e questo perchè il trattamento del personale militare è più basso di quello civile; questo non è giusto.

G I A N Q U I N T O . Rubate la mercede anche qua!

F A B I A N I . Questo è veramente un atto negativo nei confronti di una categoria per la quale, tutte le volte che la si manda a morire (perchè essi vanno a morire, come è successo anche recentemente in occasione di tragedie nazionali), le si dà tutto un mucchio di riconoscimenti morali; però, quando si tratta di trasformare questi riconoscimenti morali in sostanziali e materiali, il Governo dice sempre di no.

Non è nemmeno giusto, d'altra parte, quello che lei ha detto, signor Ministro, per un'altra ragione: perchè nella Tabella i parametri iniziali per altre categorie sono diversi da quelli della generalità e questo può essere fatto anche per i vigili del fuoco.

Allora chiedo al Governo che, qualora non volesse accettare l'emendamento n. 2 alla Tabella, accetti l'emendamento subordinato, già presentato, per inserire nelle note l'indicazione che parifica i vigili del fuoco agli operai specializzati dell'Amministrazione statale.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio.* Dichiaro che non posso accettare neppure l'emendamento subordinato. Il senatore Fabiani sa a quante discussioni abbia dato luogo la tentata parificazione dei vigili del fuoco ad un settore militare oppure ad un settore civile. Egli sa che per i vigili del fuoco si ha una valutazione estremamente positiva sull'attività svolta da queste unità dello Stato, valutazione che è in contrasto con un'altra, parzialmente negativa, per la non continuità dell'impegno.

Gli operai specializzati riferiscono a mezzo delle loro organizzazioni sindacali che il loro impegno ha una continuità ed una persistenza profondamente diversa da quella dei vigili del fuoco, i quali compiono, sì, una azione estremamente meritevole, talvolta pericolosa, e purtroppo qualche volta meritano quella corona che mi è stata addebitata con motivo di rammarico (*interruzione del senatore Romano*) ma essi hanno, tuttavia, un lavoro ed una prestazione che sono occasionali, anche se devono essere tenuti in dovuta considerazione in linea di fatto e di principio. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Per questo motivo tutte le categorie sindacali rifiutano la parificazione del vigile del fuoco all'operaio qualificato o all'operaio specializzato. Per lo stesso motivo non accetto, non posso accettare l'emendamento subordinato del senatore Fabiani.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 4 alla Tabella, presentato dai senatori Giancane, Aimoni ed altri, tendente ad inserire, alla nota n. 2 della Tabella dei parametri, dopo le parole: « Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni », le altre: « , dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 1 alla Tabella, presentato dai senatori Coppo, Di Grazia, Bolettieri ed altri, tendente a sostituire, nella nota n. 2, le parole: « per i capi cantonieri dell'ANAS » con le altre: « per i cantonieri dell'ANAS », emendamento ritirato dal senatore Bolettieri, fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 5 alla Tabella, presentato dai senatori Palumbo, Battaglia ed altri, tendente ad aggiungere, nella nota n. 2, in fine, dopo la parola: « provenienza », le altre: « ai fini dell'attribuzione dei parametri e classi di stipendio ». Chi l'aprpova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 3 alla Tabella, presentato dai senatori Battaglia, Palumbo ed altri, tendente a sostituire, nella nota n. 4, le parole: « il parametro sarà pari a 530 » con le altre: « il parametro sarà pari a 535 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2 alla Tabella, presentato dai senatori Fabiani, Di Prisco ed altri, tendente ad aggiungere, alla tabella, in fine, il seguente alinea: « Personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (dall'ex coefficiente 146 al 271) », con il parametro iniziale: « 120 » ed il parametro terminale: « 245 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento subordinato all'emendamento n. 2 alla Tabella, presentato dai senatori Fabiani ed altri, tendente a stabilire, nella Tabella medesima, che: « Sarà pari a 120 il parametro per la qualifica iniziale di vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (Tab. 6). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la Tabella, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

A J R O L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J R O L D I , *relatore*. Onorevole Presidente, nell'approvare l'emendamento numero 23. 7, presentato dal senatore Bonacina e da altri senatori, che veniva inserito subito dopo il primo comma dell'articolo 23, si è verificata una situazione di contraddizione, perchè questo emendamento prevede la possibilità di aumenti di dotazioni organiche fatti non attraverso la legge delegata, ma attraverso successivi provvedimenti di legge. Avviene allora che questo comma, se fosse introdotto subito dopo il punto 2) dell'articolo 23, verrebbe prima del terzo comma, dove è previsto il parere obbligatorio del Consiglio superiore della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che anche in sede di legislazione ordinaria si dovrebbe sentire il parere di questo organo. Quindi, in sede di coordinamento, il relatore propone che l'emendamento n. 23. 7 venga collocato come ultimo comma dell'articolo 23.

Inoltre, al quarto comma dell'articolo 4 le parole: « di concerto con i Ministri » vanno soppresse. Vanno altresì soppresse nell'articolo 49, dopo le parole: « di una indennità mensile », le parole: « di perequazione ». Questo va fatto per armonizzare la formulazione di questa norma con la legge che concede una indennità mensile ai magistrati, dove le parole: « di perequazione » sono state soppresse.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, si intendono accolte le proposte di coordinamento formulate dal relatore. Si passerà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Giancane. Ne ha facoltà.

G I A N C A N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi fondamentali che mi inducono a dare voto favorevole, a nome del Gruppo del Partito socialista unificato, a questo disegno di legge sono i seguenti.

Dal 1954, anno in cui fu discussa la legge delega dalla quale derivò l'attuale stato giuridico del personale, è questa la prima volta che il problema della Pubblica amministrazione viene affrontato nel suo comples

so con un provvedimento organico, abbandonando il sistema delle soluzioni parziali e settoriali. Contrariamente a quanto si verificò nel 1954, il disegno di legge è frutto di una laboriosa intesa con i sindaciti e non una manifestazione unilaterale di volontà. Dopo una prima intesa di massima, raggiunta nel marzo dello scorso anno, le trattative tra Governo e sindacati si sono protratte fino al gennaio scorso. Ciò dimostra quanto arduo sia stato il cammino percorso, come sempre accade quando si tratta di conciliare interessi diversi e spesso contrastanti.

L'aspetto che io ritengo più positivo del provvedimento al nostro esame è l'inquadramento del problema burocratico nell'ambito della programmazione, che testimonia la fermezza del Governo su una questione fondamentale e che è stato accettato dai sindacati più rappresentativi, i quali vedono nella programmazione un momento culminante del progresso civile del Paese.

Altro aspetto positivo del metodo seguito dal Governo è quello di avere affrontato nello stesso tempo l'aspetto giuridico e quello economico del problema burocratico. Una volta fissato il famoso « tetto » dei 480 miliardi nel quinquennio, si farà, nel campo del riassetto economico e di riordino delle carriere, tutto quanto è possibile fare secondo princìpi ben precisi. I limiti sono ben chiari fin da ora; non ci si abbandona, come è avvenuto altre volte, a speranze e a illusioni che poi si debbono tralasciare per mancanza di fondi in bilancio. Il tetto dei 480 miliardi sul quale ci si è accordati nel quadro della programmazione significa, come è noto, un incremento complessivo delle retribuzioni del 2,4 per cento annuo. Questo incremento è qualificato nella sua applicazione pratica dall'opera di moralizzazione e di chiarezza che il disegno di legge si propone nel settore rimasto finora sempre oscuro e misterioso delle competenze accessorie, strumento spesso di sottogoverno. Dal punto di vista politico, il provvedimento riceve un'alta qualificazione dal riconoscimento ampio e completo del ruolo dei sindacati nella vita della Pubblica amministrazione. Per la prima volta, la rappresentanza del personale nei consigli d'amministrazione assume in pieno il carattere di rappresentanza sindacale; per la prima volta si riconosce ai sindacati il diritto di esistenza nell'ambito dell'Amministrazione, con la concessione di aspettativa per motivi sindacali, di sedi, eccetera.

Nulla invece, e di questo mi rammarico, onorevoli rappresentanti del Governo, è mutato circa l'esercizio del diritto di sciopero, problema tornato di attualità dopo le cosiddette trattenute punitive che fanno perdere la paga di una giornata intera al lavoratore che ha scioperato anche per una sola ora. Il problema si è fatto ancora più grave dopo il voto di fiducia posto dal Governo sull'argomento. Orbene, non mi sembra coerente riconoscere l'alta funzione del sindacato, ammetterlo al consiglio d'amministrazione, fornirlo dei mezzi necessari alla sua attività, come appunto fa questo provvedimento, e nello stesso tempo non aver potuto ovviare ad un grave ed ingiustificato ostacolo all'esercizio del diritto di sciopero. In conclusione, considerando questo provvedimento non come a sè stante ma in rapporto ad altre realizzazioni del centro-sinistra relative alla struttura e alle gestioni dello Stato, come la programmazione e l'attuazione dell'ordinamento regionale, si può affermare che si è veramente iniziata una riforma sostanziale nell'apparato statale, la più importante riforma dai tempi dell'unificazione. Non più lo Stato forte con i deboli e debole verso i forti, non più la macchina con il motore imballato e senza freni, ma un organismo moderno ed efficiente, sensibile alle necessità e alle aspirazioni del Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

P A L U M B O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il colle-

ga senatore Battaglia, intervenuto nella discussione generale sul disegno di legge ora in votazione, ha esposto le molte riserve che la nostra parte politica ha ritenuto e ritiene di dover mantenere sul provvedimento proposto dal Governo; riserve di metodo e riserve di merito. Le prime attinenti al momento prescelto per la presentazione di proposte così impegnative; le seconde riguardanti le soluzioni prospettate, non tutte confacenti ai complessi problemi riguardanti l'Amministrazione dello Stato e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

La riforma della Pubblica amministrazione è tema che travaglia ed assilla la classe politica italiana si può dire da sempre; e se ha trovato sul suo cammino ostacoli che ne hanno impedito una serena e fruttuosa trattazione, ciò è dovuto a cause spesso plausibili, ad eventi che hanno talvolta sbarrato la via a soluzioni che sembravano prossime, a circostanze eccezionali che hanno imposto la precedenza a problemi di maggior momento.

Ora però che da più di un ventennio si studia e si medita sulla riforma amministrativa; ora che Commissioni e Comitati di specialisti, anche con l'apporto dell'alta burocrazia e di parlamentari illustri, hanno fornito alternative di soluzioni idonee alle scelte meglio meditate, la via seguita dal Governo, e di cui è documento il disegno di legge in votazione, non può non definirsi del tutto deludente: deludente anche per il momento in cui il provvedimento è venuto alle decisioni del Parlamento, così da non consentire quell'esame approfondito e quelle valutazioni critiche che problemi tanto complessi e tanto difficili avrebbero meritato.

Le repliche del relatore e del Governo sui rilievi di carattere generale non sono valse a diradare dubbi ed incertezze; la stessa disattenta disinvoltura, con la quale sono stati svalutati e respinti molti degli emendamenti proposti dai vari settori dell'Assemblea, ha dato la prova che gli interessi sono polarizzati, non tanto sul far bene, ma sul far subito: la chiusura della legislatura è imminente, e la maggioranza ha fretta di portare a conclusione qualche sua iniziativa, indipendentemente da ogni considerazione di merito.

Quanto detto vale bene a giustificare la posizione dei senatori del mio Gruppo, che non può ovviamente essere di approvazione.

Ci si rende conto, d'altra parte, che non si può non andare incontro a legittime aspettative di pubblici dipendenti e di pensionati dello Stato, relative ai miglioramenti retributivi proposti, anche se questi costituiscono misure provvisorie, anticipative dei definitivi assestamenti.

Avremmo perciò preferito che le disposizioni riguardanti il trattamento economico del personale statale, in attività ed in quiescenza, insieme con quelle relative alla salvaguardia delle attività sindacali, fossero stralciate dal provvedimento ora in votazione, e fossero state sottoposte, esse soltanto, all'approvazione del Senato, lasciando così impregiudicati i problemi relativi al riordinamento delle strutture dell'Amministrazione, i quali esigono un impegno di esame e di valutazione assai maggiore di quello consentito dal brevissimo tempo entro il quale il Parlamento è stato chiamato a decidere.

Ma la proposta in tale senso, pure espressa dal collega Battaglia, non ha avuto nemmeno l'onore di una qualsiasi considerazione, anche a scopo di diniego.

Consegue che la nostra parte, ferme le riserve e le posizioni critiche assunte e motivatamente esposte nella discussione generale, altro non può fare che tenersi sulla linea dell'astensione: la quale vuol significare adesione alle proposte contenute nel disegno di legge, quanto alla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, e quanto alla disciplina delle attività sindacali, ma dissenso dalla normativa concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato ed il decentramento delle funzioni, comecchè affrettata, disorganica, incompleta, e lontana da quelle che, sul riguardo, sono le attese del popolo italiano. (*Applausi dal centro-destra*).

Presidenza del Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il giudizio del Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria su questo disegno di legge, espresso già in sede di discussione generale, non può che essere riconfermato. Non siamo certo di fronte al riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, nè ad un embrione di riforma. I rapporti tra cittadini e Amministrazione dello Stato si mantengono in quella sorta di diaframma che sempre ha caratterizzato nel passato questi aspetti della vita collettiva italiana. Nessuna fiducia al Governo di centro-sinistra, quindi, può essere concessa per quanto riguarda problemi di riforma così come sono contenuti nella prima parte di questo disegno di legge, soprattutto se pensiamo che in quest'ultimo periodo di tempo l'indirizzo dell'Amministrazione pubblica nel settore dei servizi si è determinato in maniera precisa verso la privatizzazione. Ricordiamo la vicenda dei telefoni di Stato con il passaggio alla SIP, il problema della via Telestar per le comunicazioni data ad aziende di privati, il potenziamento delle aziende di trasporto privato in riferimento invece al mancato potenziamento dell'azienda pubblica: è tutta una linea moderata e conservatrice che ci fa convinti, in relazione a questo disegno di legge, che non di riordinamento e di riforma della Pubblica amministrazione si tratta, bensì della tendenza al rafforzamento del Potere esecutivo, così come abbiamo già denunciato.

Gli aspetti che si riferiscono alle parti della contrattazione sindacale hanno rilevanza di carattere positivo: lo abbiamo sottolineato e abbiamo anche detto come le organizzazioni sindacali, attraverso la libera contrattazione, siano riuscite a portare in questo provvedimento aspetti che sono estremamente interessanti per quanto riguarda i dipendenti pubblici; ci sono state anche delle carenze che però abbiamo tentato con i nostri emendamenti di eliminare. In parte ci siamo riusciti, in parte no. L'ultima presa di posizione del Governo, per quanto riguarda il voto di fiducia, è stata già da noi stigmatizzata.

Nel complesso, quindi, del giudizio che diamo di questo disegno di legge il nostro voto non può che essere quello di astensione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fabiani. Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Anche il giudizio del Gruppo comunista non può che essere riconfermato nelle linee che sono state qui esposte dal collega Gianquinto Per quanto riguarda il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il nostro giudizio è nettamente negativo per molteplici ragioni. Prima di tutto perchè la riforma ha un carattere troppo limitativo e non può essere gabellata per una vera e propria riforma delle strutture amministrative dello Stato, come oggi si impone. Io credo che il collega Giancane si sbagli molto nel dire che questa è una grande riforma, e penso che ciò non possa essere neanche nelle valutazioni del Governo, perchè lo stesso Ministro ha parlato più volte di questa legge come avvio ad una riforma. Però, il pericolo è proprio quello che sia gabellata per una riforma e che poi le strutture dello Stato rimangano quelle che sono ancora per lunghi anni.

Essa manca poi di un autentico spirito riformatore. I princìpi a cui viene condizionata sono così generici che lasciano al Governo ampio margine di interpretazione, e c'è quindi il pericolo che anche gli obiettivi che

la stessa riforma potrebbe riuscire a raggiungere possano essere poi traditi dallo spirito con cui la riforma si compie. La Ragioneria generale non viene ispirata a criteri riformatori che consentano una semplificazione delle procedure ed un più adeguato meccanismo dei controlli. Si tratta di uno strumento che pesa sull'Amministrazione dello Stato e sulla stessa attività e prerogativa del Parlamento: esso avrebbe bisogno veramente di una riforma profonda.

La legge delegata è limitata e lascia in fondo la struttura della Ragioneria generale dello Stato quale essa è oggi. Questa legge è poi posta avanti ad una innovazione nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio e delle attribuzioni dei Ministeri, innovazione prevista dal terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione. Fare una riforma dell'Amministrazione dello Stato, riformare i Ministeri nelle loro strutture burocratiche e non far precedere a questa riforma quella per la regolamentazione della Presidenza del Consiglio e delle attribuzioni dei Ministeri vuol dire praticamente mettere il carro davanti ai buoi, come si dice, vuol dire fare una cosa non del tutto logica, non del tutto giusta ed una riforma che non è tale. Sappiamo anche perchè il Governo non si è deciso fino ad oggi ad adempiere a questo precetto costituzionale: perchè il numero dei Ministeri è sempre un elemento che, se lasciato in una situazione di elasticità, può consentire all'Esecutivo di rattoppare situazioni difficili, agevolando anche la soluzione di una crisi di Governo. Infatti, io credo che non ci sia Governo tra le Nazioni europee che abbia tanti Ministri senza portafoglio quanti ne ha quello italiano.

Fatto più grave di tutti: nella legge non vi è traccia di un autentico decentramento istituzionale; la riforma dei Ministeri non è posta in relazione all'attuazione dell'ordinamento regionale, e ciò compromette seriamente, a nostro avviso, tutto il problema del decentramento relativo al passaggio di compiti istituzionali dallo Stato alle regioni e più ampiamente, come prevede l'articolo 5 della Costituzione, alle provincie ed ai comuni.

Pertanto, su questa parte della legge noi esprimiamo un giudizio del tutto negativo, e se dovessimo votare soltanto questa parte del provvedimento voteremmo « no », così come abbiamo votato « no » per tutti gli articoli che riguardano questo problema.

Diverso è il nostro giudizio per quanto riguarda il riassetto delle carriere, delle retribuzioni e del trattamento di quiescenza. Prendiamo atto, innanzitutto, che questo è stato il risultato di una lunga trattativa tra Governo e organizzazioni sindacali di cui noi teniamo conto. Il nostro giudizio sulle risultanze della trattativa non è del tutto positivo; abbiamo infatti delle riserve, ma, nell'insieme, non possiamo non considerare il provvedimento positivo. Esso va incontro a talune esigenze e rivendicazioni da tempo avanzate dal personale dipendente dello Stato e reca benefici a larghe categorie dei lavoratori. Per tutte queste ragioni abbiamo dato il nostro voto favorevole su questa parte della legge, approvandone tutti gli articoli, contribuendo, con la nostra iniziativa, a migliorarne il testo e recando un contributo al miglioramento di quelle che sono state le trattative tra Governo e organizzazioni sindacali che però non sono state riflettute esattamente nel testo della legge.

Pertanto, il nostro contributo ci ha consentito, anche se non ha potuto portare al compimento di tutta la parte che rifletteva gli accordi tra Governo e organizzazioni sindacali, di avvicinarci il più possibile a quegli stessi accordi.

Anche se il nostro giudizio rimane, entro certi limiti, critico, noi non sottovalutiamo l'importanza che questa legge ha per le categorie beneficiate, e per queste ragioni, come abbiamo votato a favore di tutti gli articoli, riconfermiamo la nostra approvazione per tutta questa parte della legge.

Non abbiamo sottovalutato e non sottovalutiamo neanche alcuni passi in avanti che vengono fatti mediante questo provvedimento in materia di libertà sindacale, per la quale si sono battute con successo le organizzazioni sindacali; tuttavia, è proprio su questo punto che è saltata fuori, direi, la « coda del diavolo », cioè il carattere conservatore, « co-

dino » del Governo. Era proprio questa una pietra di paragone della democraticità del Governo e della sua sensibilità nel raccogliere le istanze dei lavoratori in materia di libertà democratica e sindacale; ma proprio su questo punto il Governo ha voluto dire nettamente no e ha imposto il voto di fiducia.

Ci possiamo e ci dobbiamo domandare: ma perchè il Governo è venuto qui a mettere il voto di fiducia su un emendamento che non aveva altro scopo che quello di riconoscere ai lavoratori i loro sacrosanti diritti? Ma come si può ammettere che un lavoratore che sciopera per un'ora si veda togliere una giornata di lavoro? È chiaro il carattere ricattatorio e di pressione che si vuole esercitare contro il diritto di sciopero.

E da quale origine proviene questa mentalità se non da una origine anti-operaia, di carattere reazionario e conservatore? E proprio il Governo di centro-sinistra doveva venire, alla conclusione della quarta legislatura, a mettere in evidenza questo suo carattere conservatore?

Io comprendo e so bene che molti compagni socialisti hanno votato contro il nostro emendamento e per la fiducia al Governo con vera ripugnanza, ed ho ascoltato con comprensione la dichiarazione di voto del collega Giancane. Però, debbo anche dire, cari compagni socialisti, che non è ingoiando dei ripugnanti rospi come questi che si aiuta la democrazia e si danno ai lavoratori i diritti previsti dalla Costituzione. (*Applausi dalla estrema sinistra*). Ma è proprio ingoiando questi rospi che si incoraggia la reazione, il moderatismo, che si rafforzano i centri di potere capitalistici e padronali contro la classe operaia e tutti i lavoratori.

Signor Presidente, signor Ministro, nonostante tutto, noi non ci sentiamo di votare contro questa legge, perchè essa ha aspetti positivi che riguardano una grande categoria di lavoratori italiani, anche se non sono tutti quelli che dovrebbero essere.

Però, non possiamo neanche votare a favore perchè, oltre agli elementi di carattere negativo che sono contenuti nella prima parte della legge, il Governo, avendo posto il suo voto di fiducia su un problema di democrazia, come quello del diritto allo sciopero per i lavoratori italiani, ha dimostrato come anche lo spirito cui si è informato l'Esecutivo nella discussione di questa legge è uno spirito che rimane conservatore e moderato.

Quindi il nostro è un voto di astensione che vuole essere un voto contro il Governo e a favore della legge che va incontro a certe aspirazioni dei lavoratori dello Stato italiano. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli signori del Governo, le motivate ragioni del nostro dissenso, già esposte dal capo del Gruppo del Movimento sociale italiano, si traducono ora nel voto contrario, tanto più che il dibattito ha ribadito quelle ragioni anzichè superarle.

Riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, decentramento delle funzioni, riassetto delle carriere, riassetto delle retribuzioni dei dipendenti statali costituivano la problematica posta dal tempo attuale al pensiero ed alle soluzioni del Governo responsabile.

Come risolve questi vari temi il disegno di legge che è stato sottoposto al nostro esame? Noi non contestiamo che tra le righe del disegno di legge possa annidarsi qualche germe o qualche timido accenno di soluzione positiva, e abbiamo votato talune delle norme che a questo timido accenno potrebbero dare l'ala di uno sviluppo futuro.

Allo stato attuale, noi non possiamo, con tutta lealtà, senza l'astensione che potrebbe significare solo riserva mentale, noi non possiamo esprimere se non il nostro voto contrario.

Voto contrario per il sistema della delega all'Esecutivo, mentre diversa avrebbe dovuto essere la procedura legislativa di questa nuova disciplina che deve incidere sulle strutture umane dell'Amministrazione, cioè su quello che è uno dei settori più delicati che devono essere ammodernati per l'efficienza dello Stato che noi vogliamo creare;

contrario per l'incostituzionalità di talune norme; contrario per il repudio di alcuni suggerimenti che a noi sono parsi pieni di fondatezza e di criterio comune.

La materia, certo, avrebbe voluto un dibattito di ampio respiro, avrebbe voluto un dibattito di scavante elaborazione; non doveva il Governo venire all'ultimo momento a portarci un tema che si dibatte da decenni e che ripete il suo primo avvio dalla Carta costituzionale. Venire in questo momento di strozzatura a portarci questo testo non può che significare una risorsa elettoralistica e demagogica da parte dell'Esecutivo che vuole presentarsi al Paese dicendo di aver risolto o di aver avviato a soluzione un problema in relazione al quale l'inerzia, la pigrizia, la mancanza di iniziativa hanno caratterizzato la politica generale del Governo in tutti questi decenni.

Davvero questo testo legislativo non risolve alcuno dei problemi. Ed è per questo che la nostra contrarietà è condivisa da talune delle organizzazioni sindacali, le quali si ripromettono che, almeno in sede di elaborazione e di emanazione dei decreti, la loro voce possa essere accolta, le loro attese legittime possano trovare successo ed accoglimento. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, a seguito delle modifiche apportatevi, la numerazione degli articoli deve essere cambiata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 2806 e 2753

B E R T O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A . Signor Presidente, questa mattina la Commissione agricoltura ha esaminato in sede referente il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA » (2806). A nome del Presidente della Commissione, vorrei chiedere a lei e a tutta l'Assemblea che per tale disegno di legge sia adottata la procedura urgentissima.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Onorevole Presidente, a nome della 7ª Commissione permanente e per incarico del suo Presidente, ho l'onore di chiedere l'adozione della procedura urgentissima, a' sensi dell'articolo 53 del Regolamento, per il disegno di legge: « Soppressione dell'Ente autotrasporti merci » (2753). (*Commenti dall'estrema destra*).

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Se mi consente, onorevole Presidente, vorrei fornire alcune precisazioni. (*Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Volevo dire che è stata chiesta la procedura urgentissima, la quale deve essere approvata, se non ricordo male il testo dell'articolo 53 del nostro Regolamento, dai due terzi dell'Assemblea. E allora noi rispondiamo in linea di principio anzitutto questo: che siamo contrari alla procedura urgentissima per disegni di legge che vengono adesso all'esame del Parlamento, sia in sede di Commissione, sia in Aula. Ma, d'altra parte, se veramente la maggioranza vuole discutere in via urgentissima alcuni disegni di legge, ebbene, signor Presidente, noi chiediamo che questo *quorum* di due terzi venga verificato ed accertato.

Se veramente tale *quorum* esiste, sarete voi ad assumervi la responsabilità dell'adozione di questa procedura. Noi siamo contrari.

P R E S I D E N T E . Poichè si oppongono all'approvazione della procedura urgentissima soltanto i senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano, debbo ritenere che esista la maggioranza qualificata necessaria per l'approvazione della procedura stessa, che pertanto s'intende approvata.

Rimessione alla deliberazione di Commissione permanente del disegno di legge n. 19

F E N O A L T E A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A . Chiedo, con l'accordo di tutti i Gruppi, che sia deferito alla 2ª Commissione permanente in sede deliberante il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Nencioni e Franza, già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea: « Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa » (19).

P R E S I D E N T E . Chiedo all'Assemblea se vi sono obiezioni a che il disegno di legge n. 19 venga cancellato dall'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

Non essendovi osservazioni, avverto che il disegno di legge, cancellato dall'ordine del giorno, è deferito alla competente Commissione in sede deliberante.

Per il deferimento a Commissione permanente in sede deliberante del disegno di legge n. 2804

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Signor Presidente, chiedo che sia assegnato in sede deliberante alla 1ª Commissione, così come è richiesta unanime della Commissione stessa, che si è pronunciata questa mattina, il seguente disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle provincie », d'iniziativa dei deputati Bisaglia ed altri e Ingrao ed altri (2804).

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge è in corso di assegnazione. Comunque quanto lei chiede sarà fatto senz'altro.

F A B I A N I . Se sarà assegnato domani mattina in sede deliberante, la Commissione potrà iniziarne subito la discussione.

Per la rimessione alla deliberazione di Commissione permanente del disegno di legge n. 2137

G I A N C A N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N C A N E . Chiedo che sia assegnato alla 4ª Commissione permanente in sede deliberante, secondo la richiesta unanime della predetta Commissione e con il consenso del Governo, il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capi operai del Ministero della difesa » (2137).

P R E S I D E N T E . Faccio presente che sul disegno di legge n. 2137, che è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario; ciò non consente, in base al Regolamento, di accogliere la richiesta avanzata dal senatore Giancane.

G I A N C A N E . Signor Presidente, il Governo ha dichiarato che, sia pure limitata-

mente, esiste la copertura per questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ma la 5ª Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario e per l'articolo 31 del nostro Regolamento, quando su un disegno di legge vi è il parere contrario della 5ª Commissione, esso non può essere discusso in Commissione in sede deliberante ed è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

G I A N C A N E . Il nuovo parere della 5ª Commissione è già pronto.

P R E S I D E N T E . Lo vedremo. Fino a questo momento io non conosco tale parere.

G I A N C A N E . Ne prendo atto.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

C O M P A G N O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Mi vedo costretto ancora una volta a pregarla di voler intervenire presso il Ministro dell'agricoltura e il Ministro della pubblica istruzione, i quali, nonostante sia trascorso più di un anno dalla presentazione di talune interrogazioni con richiesta di risposta scritta, non hanno ancora fatto pervenire la risposta così come essi debbono a termini di Regolamento. Tra queste interrogazioni, signor Presidente, ve n'è una, della quale ho dovuto parlare la scorsa settimana, rivolta al Ministro dell'agricoltura per sapere se è vero che l'ex direttore del Consorzio agrario provinciale di Roma, signor Nicolini Decio, recentemente collocato a riposo per limiti di età, ha percepito dall'Ente una liquidazione di 150 milioni (5664).

Ora, il silenzio del Ministro dell'agricoltura, che si è prolungato per 14 mesi, è certamente molto eloquente. Ma poichè non si tratta di un caso isolato, tant'è che il collega Bartesaghi ha dovuto scrivere recentemente in una lettera a lei diretta che il Governo fa ostentazione insopportabile, quanto sistematica, di villania, è evidente che ci troviamo di fronte a un atteggiamento offensivo nei confronti del Parlamento, dei singoli senatori e della stessa Presidenza del Senato. Poichè, signor Presidente, si va rapidamente verso lo scioglimento delle Camere, ritengo diritto mio, come di tutti i colleghi, pretendere che il Governo risponda alle interrogazioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Assicuro che la Presidenza si renderà interprete della protesta del senatore Compagnoni presso il Ministro competente.

Per l'inversione dell'ordine del giorno

I N D E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I N D E L L I . Chiedo che, invertendosi l'ordine del giorno, sia data la precedenza al seguente disegno di legge, d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) » (1791), già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

B A S I L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A S I L E . Signor Presidente, noi siamo contrari a tutte le inversioni dell'ordine del giorno che possano in qualsiasi modo ritardare il prosieguo della discussione del disegno di legge n. 2573, riguardante i benefici agli ex combattenti.

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Indelli di non insistere nella sua richiesta.

I N D E L L I . Non insisto.

Annunzio di costituzione di Commissione speciale

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta di oggi la Commissione speciale istituita per l'esame dei disegni di legge recanti la conversione dei decreti-legge sulle provvidenze a favore delle popolazioni siciliane colpite dai terremoti ha proceduto alla sua costituzione nominando: Presidente, il senatore Di Rocco; Vice Presidenti, i senatori Poët e Gaiani; Segretari, i senatori Molinari e Actis Perinetti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati DE MARIA e TANTALO. — « Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459 » (2818), previo parere della 11ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SV.I.MEZ » (2792), previo parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno;

« Istituzione di un capitolo di entrata nel bilancio della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la contabilizzazione dei rimborsi di somme che l'Amministrazione stessa è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio » (2813);

Deputati CERUTI Carlo ed altri. — « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2830);

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati STORCHI ed altri. — « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti » (2847), previo parere della 5ª Commissione;

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, numero 1059 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione » (2849);

Deputati FUSARO e CODIGNOLA. — « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano » (2861);

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Istituzione del Parco nazionale della Calabria » (87-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

Deputati SEDATI e SAMMARTINO. — « Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria » (2838), previo parere della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Norme sulla elettrificazione delle zone rurali » (2859), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto

in concessione » (2821), previo parere della 7ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Concessione di un contributo straordinario di 10 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia » (2858), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 » (2814);

« Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio » (2815);

« Assegnazione di lire 135.000.000 occorrenti per la sistemazione della spesa per indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione Dogane e delle Imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 » (2816).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute pomeridiane di oggi, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti » (2832). [*Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i seguenti disegni di legge*: PALERMO ed altri. — « Concessione di pensione straordinaria a vita a favore degli ex combattenti » (81); CASSINI ed altri. — « Concessione di una pensione di guerra a tutti gli ex combattenti » (162); MOLTISANTI ed altri. — « Concessione di un assegno vitalizio di " Riconoscenza nazionale " agli ex combattenti » (234); BERNARDINETTI ed altri. — « Concessione di un assegno straordinario a vita agli ex combattenti ultrasessantenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro » (353); ARTOM ed altri. — « Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 » (513) e: INIZIATIVA POPOLARE. — « Concessione di una pensione ai vecchi combattenti » (1358)];

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati CASSIANI ed altri. — « Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo » (2780);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

ANGELILLI ed altri. — « Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma (AICEM) » (1494).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , *Segretario*:

FRANZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — In riferimento all'interrogazione n. 2184 l'interrogante chiede di sapere in particolare se il Ministro sia a conoscenza delle pressioni e, in qualche caso, delle minacce da detto funzionario spiegate nei confronti dei dipendenti degli Uffici postali dei Comuni del collegio senatoriale Benevento-Ariano al fine di ottenere la sotto-

scrizione di una petizione a sostegno della sua candidatura;

e se per tali fatti, che hanno avuto negative ripercussioni in un ambiente caratterizzato dalla ormai tradizionale correttezza dei candidati di tutti gli schieramenti politici, ritenga o non necessario investire gli organi competenti per l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari. (2201)

BERMANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere perchè non venga provveduto in merito alla situazione esistente al Tribunale di Novara che per trasferimenti, decessi o collocamenti a riposo ha avuto una riduzione pari alla metà dell'organico dei magistrati.

Ciò mentre anche alla Procura della Repubblica dello stesso Tribunale si sta prospettando analoga situazione a causa di programmati trasferimenti.

La situazione porta a una grave crisi nel funzionamento dei suddetti uffici ed è intollerabile. L'Ordine degli avvocati e procuratori ha già annunciato la proclamazione di uno sciopero di protesta. Si chiede perciò urgente risposta sulle iniziative che si intendono prendere per porre pronto rimedio al prospettato stato di cose. (2202)

PALERMO, VALENZI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza che per alcuni ormeggi del porto di Napoli si verifica il fatto che le navi sono costrette a disormeggiare ed a rifugiarsi in rada non appena si presenti la benchè minima traversia e che qualora il cattivo tempo sia di carattere rilevante tutti gli ormeggi del porto diventano pericolosi.

Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere allo scopo di evitare che si perpetui un simile stato di cose. (2203)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GERMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia al corrente che alcuni Ispettorati provinciali dell'agricoltura della Sicilia non hanno avuto accreditati i fondi necessari per la corresponsione di contributi agli agricoltori o affittuari che dedicano la loro attività alla coltivazione e produzione di pomodoro in serra.

Infatti, risulta all'interrogante che circa cinquanta agricoltori e affittuari, proprietari di serre, residenti in provincia di Messina, non hanno potuto avere corrisposto dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina alcun contributo per la costruzione di serre smontabili o stabili, mentre altri proprietari di serre, residenti in altre provincie dell'isola, hanno realizzato i loro impianti con il concorso di contributi da parte dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Inoltre, tali benemeriti agricoltori non sono stati risarciti dei danni alluvionali subiti dai loro impianti ed avvenuti tra il 1960 e il 1966.

L'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Ministro intenda adottare per ovviare a tale grave inconveniente che incide in modo sensibile sulla gestione delle aziende agricole interessate. (7496)

TERRACINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere in qual modo si intenda provvedere per adeguare l'attuale organico dell'ufficio postale di Civitavecchia alle necessità reali dei servizi, specie quelli relativi ai « pacchi ferrovia » e al « porto »; e per conoscere i motivi dei recenti provvedimenti di trasferimento coi quali sono stati colpiti numerosi dipendenti di quegli uffici. (7497)

D'ERRICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che i produttori di olive della penisola sorrentina, in ottemperanza al decreto-legge del 21 novembre 1967, n. 1051, che stabilisce le modalità per la concessione dell'integrazione di prezzo, nella misura di lire 218,75 per chilogrammo di olio prodotto, hanno regolarmente presentato all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Napoli le domande di integrazione per l'olio prodotto anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto-legge;

constatato che, a distanza di quasi quattro mesi, ancora non si sta provvedendo alla erogazione dell'integrazione;

rilevato, inoltre, che, in considerazione di tale ritardo il mercato dell'olio di oliva segna una fase di allarmante ristagno e che i produttori danno chiari segni di non poter sostenere ulteriormente questo increscioso stato di cose;

l'interrogante chiede al Ministro di intervenire personalmente, acciocchè venga disposta l'immediata erogazione dell'integrazione ai produttori di olive della penisola sorrentina. (7498)

D'ERRICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, anche in considerazione dell'imminenza della stagione turistica, ha disposto il rifacimento del tappetino di bitume della strada statale n. 145 « Sorrentina » che, particolarmente nell'attraversamento dei centri abitati, è in condizioni disastrose.

Per sapere, inoltre, se non ritenga utile e necessaria la realizzazione di una più efficace segnaletica verticale ed orizzontale su detta strada statale. (7499)

D'ERRICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che il 5 aprile 1967 l'interrogante, con l'interrogazione a risposta scritta n. 6054, sollecitò l'istituzione del collegamento telefonico diretto, in teleselezione, tra gli utenti di Castellammare di Stabia e quelli delle altre città d'Italia;

tenuta presente la risposta del 12 maggio 1967, con la quale si informava che la istituzione del servizio di teleselezione rientrava nel programma di automatizzazione dell'intero distretto e si assicurava la realizzazione del programma stesso entro l'ultimo trimestre del 1967;

constatato che, alla vigilia della nuova stagione turistica, non ancora si è provveduto alla realizzazione del servizio di teleselezione,

chiede al Ministro di disporre l'urgente realizzazione del programma in argomento come è nelle attese degli operatori turistici, industriali e commerciali stabiesi. (7500)

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando vorrà dare accoglimento alle ripetute richieste avanzate dal comune di Bitonto (3 dicembre 1964, 14 dicembre 1966 e 27 gennaio 1967) con le quali l'amministrazione di quel comune con delibere unanimi del Consiglio chiedeva l'istituzione dell'istituto magistrale statale.

Risulta, inoltre, all'interrogante che gli uffici tecnici del comune hanno provveduto a trasmettere fin dal 14 dicembre 1966, tramite il competente Provveditorato agli studi di Bari, la planimetria del 2° piano del palazzo S. Domenico, i cui locali sono considerati adatti allo scopo, e purtuttavia il Ministero non ha ritenuto, dopo tanto tempo, far conoscere il suo parere; mentre centinaia di giovani sono costretti a portarsi in altri comuni sottoponendosi, così, a gravi disagi finanziari e ad una perdita maggiore di tempo ai fini didattici.

L'interrogante, infine, chiede di sapere come tutto ciò possa conciliarsi con le affermazioni spesso conclamate « secondo le quali lo Stato si avvicina sempre più ai bisogni del cittadino ». (7501)

BOCCASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali istruzioni abbia impartito agli Uffici del registro in merito all'applicazione dell'imposta di successione alle quote di società di persone, a seguito della pronuncia della Cassazione, sentenza n. 1622 del 3 luglio 1967, secondo la quale la natura giuridica del diritto acquistato dagli eredi del socio defunto per effetto della successione è quella di un mero « credito » nei confronti della società. E pertanto, sempre secondo la Cassazione, tale cespite deve essere tassato sulla base dell'ammontare « dichiarato » dagli eredi nella denuncia di successione, « senza » diritto per il Fisco di accertare il valore venale in comune commercio della quota sociale.

Senza volere contestare in questa sede, anzi accogliendo i presupposti civilistici da cui ha preso le mosse la citata sentenza della Cassazione, si richiama l'attenzione del Ministro sui gravi abusi cui uno sfruttamento

disonesto di tale giurisprudenza dà luogo. Difatti una quota sociale del valore venale di miliardi può essere impunemente denunciata all'Ufficio del registro per un valore irrisorio, con grave sperequazione di trattamento tra i cittadini, a tutto vantaggio dei contribuenti più agiati che ereditano quote di società commerciali e industriali. (7502)

BOCCASSI. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere se non intendano prendere provvedimenti, secondo le rispettive competenze, perchè siano fatte osservare e rigorosamente applicate le norme che, in tema di apertura di cassetta di sicurezza in caso di morte dell'intestatario, impongono la confezione di un verbale di inventario redatto da notaio alla ininterrotta presenza degli eredi e del funzionario rappresentante della Banca locatrice della cassetta.

Codesta procedura è pervicacemente violata dalle Banche, le quali non fanno partecipare il loro rappresentante all'inventario (probabilmente per non assumere responsabilità in ordine ad eventuali sottrazioni di oggetti di fronte al fisco durante l'inventario stesso). Difatti il rappresentante della Banca interviene al verbale predetto soltanto per fare alcune dichiarazioni di declinazione di ogni responsabilità e quindi « si ritira » prima dell'apertura della cassetta, senza eseguire alcun controllo che nulla venga asportato.

Questa indebita prassi (seguita dalla generalità delle Banche, con l'unica eccezione costituita dalla Banca d'Italia, che applica rigorosamente la legge) arreca nocumento all'erario, giacchè l'allontanamento di chi ha l'obbligo di ritenere i valori oggetto della custodia e di non consegnarli agli eredi prima che sia stata pagata l'imposta di successione, fa venire meno una importante guarentigia fiscale e arreca una violazione inammissibile alla vigente legge notarile, secondo la quale l'atto non può essere ricevuto dal notaio « se non in » presenza delle parti (articolo 47) e sottoscritto dalle stesse soltanto alla fine. Poichè la sanzione per il ricevimento di un atto notarile senza la continua presenza delle parti è la nullità, le parti ottengono un indebito alleggerimento dei rigori che l'articolo 82 della legge tributaria delle successioni dispone per l'apertura di cassette di sicurezza il cui titolare sia defunto, senza che l'inventario compiuto con tali violazioni possa garantire la pubblica fede.

Codesta situazione è però tollerata dalla Amministrazione delle finanze, dagli Archivi notarili (in sede di ispezione disciplinare degli atti notarili), e dalle Autorità bancarie centrali di vigilanza sull'operato delle Banche nazionali. (7503)

VENTURI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano di programmare urgentemente degli adeguati finanziamenti per salvare dalla rovina il patrimonio artistico di Urbania (provincia di Pesaro-Urbino), in istato di deplorevole abbandono, ed in particolare di disporre interventi immediati:

1) per arrestare ed eliminare i danni che le intemperie stanno ogni giorno di più arrecando alla parte esterna, prospiciente il Metauro, del Palazzo ducale, in cui si ospitano la biblioteca ducale, la pinacoteca ed i musei civici;

2) per completare il restauro della pericolante facciata della romanica chiesa dei Morti;

3) per restaurare gli affreschi di Raffaellin del Colle nella chiesa del *Corpus Domini*, tenendo presente che anche un lieve ritardo manderà completamente perdute tali opere d'arte;

4) per la riparazione dei danni bellici della chiesa di Santa Caterina, chiusa per motivi di pubblica incolumità;

5) per la ricostruzione della parte distrutta dai tedeschi del Sacello bramantesco;

6) per il consolidamento delle mura castellane, il cui stato è preoccupante ai fini della conservazione delle strutture dell'importante centro storico. (7504)

VALSECCHI Pasquale, TORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che è nota la frequenza con cui gli

organi amministrativi ricevono e passano ad organi inquirenti lettere anonime riguardanti dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, lettere che per costume morale comune andrebbero cestinate;

è noto anche che, in mancanza di prove certe della sussistenza di colpe o di negligenze, i detti organi inquirenti non si limitano poi a scrivere che nulla è risultato di concreto a carico della parte accusata, ma credono, per male intesa prudenza che è in sostanza diretta soltanto a sfuggire a precise responsabilità, di dover sempre includere nelle loro relazioni, risultanze dubbiose, che sono sorte dalle denunzie anonime, il che determina indubbiamente danno morale alla parte accusata, che per di più si trova spesso nella condizione di non poter opporre alcunchè a tutela della propria onorabilità;

non senza rilevare che molto spesso il documento anonimo viene inserito, si ritiene abusivamente, nella cartella personale del dipendente della pubblica Amministrazione.

Ciò premesso gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio dei Ministri se non ritenga:

1) di considerare l'opportunità di ordinare la denuncia contro ignoti, a cura dell'Amministrazione, secondo la figura penale rilevabile dalla anonima; in caso contrario che siano cestinate le segnalazioni anonime;

2) il divieto di includere nelle relazioni o nei rapporti di servizio considerazioni nascenti da segnalazioni anonime;

3) che annotazioni, relazioni o rapporti di quella origine siano stralciati dalle cartelle personali, qualora risultassero inclusi;

4) che l'ammenda regolarmente assolta non formi oggetto di annotazione o di schedatura presso gli uffici delle pubbliche Amministrazioni se non per tener conto di casi di recidiva, e che di esse (ove l'illecito sia estinto per qualsiasi causa) non si faccia menzione alcuna o rapporto a carico di dipendenti della pubblica Amministrazione specie quando si tratti di familiari.

Ciò richiedono gli interroganti nell'interesse dei dipendenti della pubblica Amministrazione e della stessa pubblica Amministrazione. (7505)

DERIU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso:

che l'economia della Sardegna ristagna su basi di debolezza e di precarietà, come è dimostrato dal calo del reddito complessivo regionale rispetto al reddito della Nazione, a causa soprattutto del mancato rinnovo delle strutture produttivistiche, e per la presenza delle antiquate e fatiscenti strutture tradizionali;

che rimane inutilizzata una notevole aliquota del potenziale umano e che altra aliquota lavora solo saltuariamente;

che le aziende a partecipazione statale, persistono nella volontà di disattendere i precetti della legge 11 giugno 1962, n. 588, nonostante le direttive del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e le reiterate richieste e sollecitazioni della Regione e dei parlamentari sardi,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano necessario, doveroso e opportuno prendere in attenta considerazione la possibilità e l'utilità di localizzare in Sardegna, e precisamente nel triangolo Sassari-Alghero-Portotorres, l'industria aeronautica (« AVIOSUD »), le cui linee basilari sono attualmente all'esame di un gruppo di studiosi, o altre industrie di carattere elettronico o nucleare ad alta specializzazione tecnologica, capace di sollecitare fortemente le attività collaterali ed integrative, di mettere in moto energie locali allo stato latente e di costituire valide premesse per la creazione di nuovi posti di lavoro per l'impiego di migliaia di giovani, tanto ricchi di intelligenza e di volontà lavorativa, quanto poveri di buone e stabili occasioni di occupazione.

La presente interrogazione è originata, non solo dall'amore per una regione ingiustamente trascurata, dal dispiacere di vedere contraddetta nel suo valore giuridico e nella sua ispirazione economica e sociale la legge n. 588 e totalmente mortificata l'« Idea-forza » della Rinascita sarda, ma anche e so-

prattutto da sostanziali considerazioni di carattere oggettivo. Infatti, nessuna Regione d'Italia offre oggi condizioni ricettive favorevoli come la Sardegna.

Sono elementi decisamente favorevoli la particolare posizione geografica dell'Isola, l'esistenza di aree vaste ed idonee sotto tutti gli aspetti, di risorse economiche allo stato potenziale, di una ingente riserva di mano d'opera a tutti i livelli, desiderosa e capace di avviare e di sostenere un vasto processo di sviluppo materiale e civile.

L'Isola è un punto avanzato nel Mediteraneo, situato al centro dei traffici marittimi internazionali. Geograficamente ed economicamente la Sardegna è considerata complementare del triangolo industriale del Centro-Nord; è protesa verso l'area del MEC; e gravita, per la sua posizione naturale, attorno ai mercati dei Paesi nord-africani.

Altra valida quanto singolare situazione è offerta dai 200 mila giovani emigrati, sparsi in tutti i continenti, dove hanno affinato le proprie capacità lavorative e notevolmente migliorato la preparazione professionale, e da dove sono ansiosi di rientrare in Sardegna per porre a servizio, della loro Isola e della Patria comune il patrimonio culturale acquisito in tanti anni di attività specializzata, a contatto con nuovi sistemi produttivi e con la civiltà sociale di molti Paesi e di molti popoli del mondo. (7506)

GENCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quando e quali provvedimenti intenda prendere per evitare che alla signora Anna Paradiso, vedova del dipendente dell'Amministrazione delle poste Domenico Moramarco, a oltre 23 anni dalla morte del marito, sia ancora denegata la pensione di reversibilità.

Si precisa che il Moramarco Domenico, nato in Altamura il 17 agosto 1885, prestò servizio come supplente postale:

1) nell'Ufficio poste e telegrafi di Altamura dal 1905 al 1909;

2) nell'Ufficio poste e telegrafi di Mola di Bari dal 1909 al 1912;

3) dal 1912 al 1924 quale gerente nell'Ufficio principale poste e telegrafi di Rodi Egeo;

4) dal 1924 al 1926 quale gerente nell'Ufficio poste e telegrafi di Lero (Egeo);

5) infine dal 1926 al 5 febbraio 1945 quale Ufficiale postale nell'ufficio principale poste e telegrafi di Rodi Egeo.

Il Moramarco finì mentre era in servizio a Rodi Egeo il 5 febbraio 1945, per « marasma da fame », morendo proprio e soltanto per non avere voluto abbandonare il suo posto di lavoro all'Ufficio postale, mentre avrebbe forse salvato la vita, se fosse scappato nelle campagne.

Precedentemente la vedova ed i figli, che vivevano con lui a Rodi Egeo, furono con aereo militare trasportati in Italia e sottratti così alla miseranda fine del rispettivo marito e padre, che morì solo e « lontano dalla sua famiglia », in terra ormai nemica, dove aveva trascorso oltre 30 anni della sua esistenza, in qualità di dipendente delle poste.

Da allora la povera vedova Moramarco ha girato per tutti gli uffici sia di Bari che di Roma per ottenere il suo sacrosanto diritto alla pensione, riuscendo ad ottenere finora soltanto un sussidio dall'INP (Istituto nazionale postelegrafonici) tanto modesto da sembrare offensivo per la memoria ed il sacrifizio del marito, che si sarebbe certamente salvato, se non avesse considerato il dovere come suprema legge della sua vita.

Per sapere infine se ritiene tutto ciò, esposto più volte per iscritto e a voce dall'interrogante al Ministro, giusto ed umano e se non crede di intervenire con un provvedimento immediato ed eccezionale, dopo ben 23 anni dalla morte dell'interessato e dopo tante attese ed alternative di speranze e delusioni.

Precisa che dai documenti, faticosamente reperiti dopo mesi di pazienti ricerche negli uffici postali della provincia di Bari, risultano provati i 40 anni di servizio del Moramarco, salvo una lacuna di qualche anno soltanto di servizio, non potuto provare a causa della dispersione o distruzione dei documenti relativi, giustificate dal tempo trascorso, che è di circa mezzo secolo.

L'interrogante invoca non una benevole concessione ma solo un atto di giustizia. (7507)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se siano informati della situazione di grave disagio in cui sono venute a trovarsi le varie categorie di lavoratori e di studenti in seguito all'aumento delle tariffe per i biglietti ordinari e per gli abbonamenti dei trasporti pubblici;

per sapere inoltre se non ritengano necessario intervenire con l'urgenza che il caso richiede al fine di giungere ad un riesame del provvedimento, allo scopo di contenere le tariffe medesime entro limiti che le rendano sopportabili per la grande massa dei cittadini che per ragioni di studio o di lavoro debbono servirsi giornalmente dei predetti mezzi di trasporti, oppure se non ritengano di dover esaminare la possibilità di istituire particolari agevolazioni in favore degli studenti e degli operai. (7508)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 7 marzo 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati CRUCIANI ed altri: LEONE Raffaele; BALDINI ed altri; LENOCI ed altri; SCALA; RIGHETTI; ROSSI Paolo Mario ed altri; PELLICANI; AMADEI Giuseppe ed altri; CETRULLO ed altri; BRUSASCA; AMADEI Giuseppe ed altri; EVANGELISTI; MILIA; MILIA; LENOCI ed altri. — Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati (2573) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA (2806) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

2. Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (2854) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (2855) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (2856) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (2857) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

3. Soppressione dell'Ente autotrasporti merci (2753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

4. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57 (600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

5. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 (601) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

6. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanzia-

rio 1958-59 (602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

IV. Discussione del disegno di legge:

Deputati DE MARIA ed altri; DELFINO ed altri; MESSINETTI ed altri; STORTI ed altri; BOZZI ed altri e DE MARIA. — Norme concernenti il servizio farmaceutico (2738) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputati CACCIATORE ed altri. — Modifica degli articoli 2751 e 2778 del Codice civile (2177) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

4. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

5. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

6. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

8. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

VII. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

VIII. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955,

n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. — Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capo operai del Ministero della difesa (2137).

9. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. — Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia riversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

10. Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (2349).

11. Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965 (2597) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Norvegia per le esenzioni fiscali a favore di Istituzioni culturali, effettuato ad Oslo il 29 aprile 1966 (2598) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Zambia sui servizi aerei concluso a Lusaka il 16 novembre 1966 (2599) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966 (2722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari